



**Relazione Illustrativa e Relazione Tecnico-Finanziaria
alla costituzione del Fondo delle risorse Decentrate e
del Fondo delle Posizioni Organizzative anno 2022
ed
al Contrattato Collettivo Integrativo anno 2022
per il personale non dirigente
del COMUNE DI PORTOMAGGIORE**

(Articolo 40, comma 3-sexies, Decreto Legislativo n. 165 del 2001
Circolare MEF -IGOP n. 25 del 19/07/2012 aggiornata con gli schemi pubblicati
al link http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/e-GOVERNME1/Schemi-RTF/note_applicative/)

PARTE I – La Relazione illustrativa

Modulo I

Illustrazione degli aspetti procedurali, sintesi del contenuto del contratto ed autodichiarazione relative agli adempimenti della legge

Data di sottoscrizione	<u>IPOTESI DEL 14.07.2022</u> CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO (CCI) ANNO 2022 per il personale non dirigente del Comune di Portomaggiore
Periodo temporale di vigenza	Anno 2022
Composizione della delegazione trattante	<p>Parte Pubblica (ruoli/qualifiche ricoperti) nominata con delibera di G.C. n. 53 del 12/06/2018:</p> <p>Presidente della delegazione dott.ssa Rita Crivellari, Segretario Generale</p> <p>Componenti: Bertarelli Elena – Dirigente del Settore Servizi alla Persona del Comune di Portomaggiore nonché Dirigente del Settore Risorse Umane ed Affari Generali dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie Argenta Ostellato e Portomaggiore Nascosi Leonardo – Dirigente del Settore Tecnico del Comune di Portomaggiore Pirani Francesca - Dirigente del Settore Finanze del Comune di Portomaggiore</p> <p>Organizzazioni sindacali ammesse alla contrattazione (elenco sigle): CGIL FP UIL FPL CISL FP CSA RSU</p> <p>Organizzazioni sindacali firmatarie (elenco sigle): CGIL FP UIL FPL RSU</p>
Soggetti destinatari	PERSONALE NON DIRIGENTE
Materie trattate dal contratto integrativo (descrizione sintetica)	a) utilizzo delle risorse decentrate per l'anno 2022
adempimenti procedurali e degli atti propedeutici e successivi	<p>Intervento dell'Organo di controllo interno. Allegazione della Certificazione dell'Organo di</p> <p>La presente relazione è propedeutica all'acquisizione della certificazione da parte del Revisore dei Conti.</p>

	controllo interno alla Relazione illustrativa.	Nel caso, l'Organo di controllo interno, il Revisore dei Conti dovesse effettuare rilievi questi saranno integralmente trascritti nella presente scheda da rielaborarsi allo scopo prima della sottoscrizione definitiva.
	Attestazione del rispetto degli obblighi di legge che in caso di inadempimento comportano la sanzione del divieto di erogazione della retribuzione accessoria	<p>È stato adottato il Piano della performance previsto dall'art. 10 del d.lgs. 150/2009 Sì, con deliberazione di Giunta Comunale n. 30 del 29/03/2022.</p>
<p>È stato adottato il Programma triennale per la trasparenza e l'integrità previsto dall'art. 11, comma 2 del d.lgs. 150/2009 Sì, con deliberazione G.C n. 13 del 15/02/2022 e successivamente integrato e riapprovato con delibera di G.C. n. 27 del 22/03/2022 (sezione 5 del Piano di prevenzione della Corruzione e dell'Illegalità del Comune di Portomaggiore 2022/2024)</p>		
<p>È stato assolto l'obbligo di pubblicazione di cui ai commi 6 e 8 dell'art. 11 del d.lgs. 150/2009? Sì</p>		
<p>La Relazione della Performance è stata validata dall'OIV ai sensi dell'articolo 14, comma 6. del d.lgs. n. 150/2009? Sì in data 07/10/2021 il Nucleo di valutazione ha validato definitivamente la relazione performance riferita al 2021 approvata con delibera di G.C. n. 73 del 14/07/2022. È in corso l'iter per la validazione della relazione performance 2021 approvata con delibera di G.C. n. 73 del 14/07/2022</p>		
Eventuali osservazioni		

Modulo II
Illustrazione dell'articolato del contratto
(Attestazione della compatibilità con i vincoli derivanti da norme di legge e di contratto nazionale –modalità di utilizzo delle risorse accessorie - risultati attesi - altre informazioni utili)

A) Illustrazione di quanto disposto dal contratto integrativo, in modo da fornire un quadro esaustivo della regolamentazione di ogni ambito/materia e delle norme legislative e contrattuali che legittimano la contrattazione integrativa della specifica materia trattata.

La disciplina dei criteri di utilizzo delle risorse decentrate per il personale non dirigente del Comune di Portomaggiore, in applicazione del disposto dell'art. 7, del CCNL 21.05.2018, sono state prorogate le disposizioni contrattuali normative del contratto collettivo integrativo per il personale non dirigente del Comune di Portomaggiore triennio 2019/2021 sottoscritto il 09/05/2019, come modificate dal CCI del 26.10.2020, in attesa della sottoscrizione del nuovo CCNL 2019/2021, le cui trattative sono in fase avanzata

Nel CCI 2019/2021 del Comune di Portomaggiore vengono stabiliti:

1. I criteri per il riconoscimento delle progressioni orizzontali di cui all'art. 16 del CCNL 21.05.2018;
2. I criteri per l'utilizzo delle risorse stabili per il finanziamento dell'indennità di comparto (art. 33 tabella D del CCNL del 22.1.2004);
3. I criteri per il riconoscimento della incentivazione alla Performance individuale e organizzativa (art. 68 c. 2, lett. a) e b);
4. I criteri per il riconoscimento del premio differenziale individuale (art. 69 del CCNL 21.05.2018);
5. I criteri per il riconoscimento dell'indennità per condizioni di lavoro (art. 70 bis CCNL 21.05.2018)
6. I criteri per il riconoscimento dell'indennità per specifiche responsabilità (art. 70 quinquies, CCNL 21.05.2018);
7. I criteri per il riconoscimento dell'indennità di turno (art. 23 del CCNL 21.05.2018);
8. I criteri per il riconoscimento dell'indennità reperibilità (art. 24 del CCNL 21.05.2018);
9. I criteri per il riconoscimento dell'attività prestata nel giorno di riposo settimanale (art. 24, comma 1, del CCNL 14/9/2000);
10. I criteri per il riconoscimento dell'indennità di direzione e di staff (art. 37, c. 4, del CCNL 6/7/95);
11. I criteri per il riconoscimento dei compensi ISTAT (art. 70 del CCNL 21.05.2018);
12. I criteri per l'erogazione degli incentivi per le specifiche attività e prestazioni correlate all'utilizzazione delle risorse indicate nell'art. 67, comma 3, lett. c) del CCNL 21.05.2018,;
13. L'elevazione del limite massimo individuale di lavoro straordinario ai sensi dell'art. 38 del CCNL 14.09.2000;
14. I criteri per l'utilizzo delle somme non corrisposte;
15. i criteri generali per la determinazione della retribuzione di risultato delle posizioni organizzative;
16. i criteri per la correlazione tra la retribuzione di risultato delle Posizioni organizzative con i compensi previsti da specifiche disposizione di legge;
17. la disciplina da applicare in caso di personale comandato o distaccato, di personale parzialmente utilizzato dalle unione di Comuni e per i servizi in convenzione;
18. la disciplina per il riconoscimento del Buono Pasto;
19. l'elevazione del contingente dei rapporti di lavoro a tempo parziale;
20. l'orario massimo di lavoro settimanale
21. la disciplina della flessibilità dell'orario di lavoro;
22. la disciplina dell'orario multi periodale;
23. la disciplina del welfare integrativo;
24. Le misure per la sicurezza nei luoghi di lavoro;
25. Le garanzie per il funzionamento dei servizi essenziali nel caso di sciopero.

L'art. 3, comma 4 del CCI 2019/2021 del Comune di Portomaggiore, stabilisce che la negoziazione dei criteri di riparto delle risorse del Fondo tra le diverse modalità di utilizzo di cui all'art. 8 comma 1 del CCNL 21.05.2018, avvenga a cadenza annuale.

Il contratto collettivo integrativo anno 2022, così come contemplato dall'art. 7 del CCNL 21/05/2018, definisce la ripartizione delle risorse disponibili per la contrattazione integrativa di cui all'art. 67 del CCNL 21/05/2018 tra le diverse modalità di utilizzo di cui all'art. 68 del medesimo CCNL per l'anno 2021.

Inoltre nel CCI si prende atto della quantificazione per l'anno 2022 delle risorse di cui all'Art. 14 del CCNL 01/04/1999 (LAVORO STRAORDINARIO).

B) Quadro di sintesi delle modalità di utilizzo da parte della contrattazione integrativa delle risorse del Fondo delle risorse decentrate.

Le risorse di cui all'art. 67 del CCNL 21.05.2018 sono quantificate per l'anno 2022 in € **173.365,04** =, così suddivise:

- Quota stabile (art. 67, commi 1 e 2) pari a € **150.087,44** =
- Quota variabile (art. 67, commi 3, 4, 5) pari a € **23.277,60** =.

L'utilizzo è così di seguito riportato:

DESCRIZIONE	IMPORTO
Progressioni orizzontali storiche art. 16 CCNL 21.05.2018	46.093,10
Nuove progressioni orizzontali art. 16 CCNL 21.05.2018	5.200,00
Indennità di comparto carico fondo art. 33 CCNL 22/01/2004 (escluso pers. t.d. e neo assunti)	12.605,14
Ex indennità di direzione e staff VIII q.f. art. 17, comma 3, CCNL 1/4/1999	-
Indennità pers. educ. asilo nido art. 31, comma 7, CCNL 14/09/00	-
Indennità pers. educ. asilo nido art. 6 CCNL 5/10/2001	-
Indennità Condizioni di Lavoro art. 70 bis CCNL 21.05.2018	4.500,00
Indennità per specifiche responsabilità ai sensi dell'art. 70 quinquies, comma 1 del CCNL 21.05.2018	22.000,00
Indennità per specifiche responsabilità ai sensi dell'art. 70 quinquies, comma 2 del CCNL 21.05.2018	5.300,00
Indennità di Turno (art. 23 CCNL 21.05.2018)	-
Indennità di reperibilità art. 24 CCNL 21.05.2018	700,00
Maggiorazione per servizio prestato nel giorno di riposo settimanale art. 24, c. 1 CCNL 14/09/00	500,00
Premio eccellenza art. 69 CCNL 21.05.2018	2.674,45
Performance Individuale art. 68 c. 2 lett b) CCNL 21.05.2018	50.814,75

Performance Organizzativa art. 68 c. 2 lett a) CCNL 21.05.2018	-
Compensi Incentivi art. 113 D.Lgs. 50/2016	22.977,60
TOTALE GENERALE	173.365,04

C) Gli effetti abrogativi impliciti, in modo da rendere chiara la successione temporale dei contratti integrativi e la disciplina vigente delle materie demandate alla contrattazione integrativa.

Il CCI anno 2022 proroga la disciplina tutti gli istituti contrattuali contenuti nel CCI triennio 2019/2021, come modificati ed integrati dai successivi CCI parte economica per gli anni 2019 e 2020.

D) Illustrazione e specifica attestazione della coerenza con le previsioni in materia di *meritocrazia e premialità* (coerenza con il Titolo III del Decreto Legislativo n. 150/2009, le norme di contratto nazionale e la giurisprudenza contabile) ai fini della corresponsione degli incentivi per la performance individuale ed organizzativa.

Tale coerenza è garantita dall'applicazione del sistema di misurazione e valutazione della performance (SMIVAP) applicato nell'Ente.

Al fine dell'armonizzazione dei sistemi di valutazione tra l'Unione e gli Enti aderenti, è stato approvato un nuovo Regolamento per la definizione, misurazione e valutazione delle performance da applicarsi all'Unione dei Comuni Valli e Delizie ed ai Comuni di Argenta, Ostellato e Portomaggiore, a decorrere dall'anno 2019, recepito integralmente nel nuovo regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi" approvato con delibera di G.C. n. 5 del 28/01/2020

E) Illustrazione e specifica attestazione della coerenza con il principio di *selettività delle progressioni economiche* finanziate con il Fondo per la contrattazione integrativa - progressioni orizzontali – ai sensi dell'articolo 23 del Decreto Legislativo n. 150/2009 (previsione di valutazioni di merito ed esclusione di elementi automatici come l'anzianità di servizio);

Le nuove progressioni orizzontali previste dall'ipotesi del CCI sono realizzate nel rispetto del principio di selettività secondo i criteri indicati all'art. 4 del CCI 2019/2021, adeguati all'applicazione del nuovo sistema di valutazione e dell'art. 16 del CCNL 21/05/2018.

F) illustrazione dei *risultati attesi* dalla sottoscrizione del contratto integrativo, in correlazione con gli strumenti di programmazione gestionale (Piano della Performance), adottati dall'Amministrazione in coerenza con le previsioni del Titolo II del Decreto Legislativo n. 150/2009.

Come previsto dal sistema di misurazione e valutazione della performance (SMIVAP) tutto il sistema incentivante è strettamente legato al piano della performance 2021/2023 approvato con deliberazione G.C. n. 1 del 12.01.2021

G) Altre informazioni eventualmente ritenute utili per la migliore comprensione degli istituti regolati dal contratto.

Il CCI per l'anno 2022 del Comune di Portomaggiore, nel rispetto delle linee di indirizzo fornite dalla G.C. n. 65 del 28/06/2022, tende alla massima armonizzazione tra Comune ed enti facenti parte l'Unione delle modalità di riconoscimento degli istituti contrattuali previsti dal nuovo CCNL 21.05.2018

Relazione tecnico-finanziaria

Modulo I La costituzione del Fondo per la contrattazione integrativa

Le risorse destinate alla produttività/premialità ed allo sviluppo professionale del personale di cui all' art. 67, del CCNL 21.05.2018, individuate come "Risorse Decentrate", sono suddivise in due tipologie:

- Risorse Stabili aventi carattere di stabilità, certezza e continuità;
- Risorse Variabili aventi carattere di eventualità e di variabilità.

Con deliberazione di G.C. del Comune di Portomaggiore n. 14 del 21.02.2014, dichiarata immediatamente eseguibile è stata approvata l'istituzione dal 01.03.2020 della posizione organizzativa nell'ambito della struttura organizzativa del Settore Servizi alle Persone del Comune di Portomaggiore, per il coordinamento del servizio convenzionato denominato "Servizi demografici associati" costituito in forza della Convenzione S.P. 1436/2020 tra i comuni di Portomaggiore e Ostellato.

Con la deliberazione suindicata si è stabilito di quantificare in complessivi € 10.139,00 annuali il Fondo per la retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative per il Comune di Portomaggiore di cui all'art. 15 del CCNL 21/05/2018, comprensivo delle somme trasferite a tale titolo dal Comune di Ostellato per il servizio associato dei Servizi Demografici per € 7.040,00= e dalla somma di € 3.099,00 quale quota di salario accessorio finanziata dal Fondo risorse decentrate di cui all'art. 67 del CCNL 21/05/2018 in godimento al personale dipendente, in complessivi € 10.139,00 annuali.

La Convenzione S.P. Reg. n. 1436/2020 tra i Comuni di Portomaggiore e Ostellato, con scadenza 31/12/2021, è stata prorogata alle medesime condizioni dal 01/01/2022 al 31/12/2022 con S.P. Reg. n. 1471/2021, prot. Unione n. 22658 del 05/08/2021.

La somma di € 3.099,00 annui costituisce una decurtazione dal Fondo delle risorse decentrate ex art. 67 del CCNL 21/05/2018 per il parziale finanziamento delle posizioni organizzative di cui all'art. 15 del CCNL 21/05/2018,

Il Fondo per la retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative per il Comune di Portomaggiore per l'anno 2022 è pari a complessivi € 10.139,00;

Il Fondo delle risorse decentrate per l'anno 2022 del Comune di PORTOMAGGIORE è stato quantificato con determinazione del dirigente del settore competente in materia di personale dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie n. 146 del 22.03.2022 in complessivi €. 154.468,29, in applicazione delle disposizioni dei contratti collettivi nazionali nel Comparto Funzioni Locali vigenti alla data della quantificazione.

Nella quantificazione del fondo delle Risorse decentrate si era dato atto inoltre che la stessa sarebbe stata soggetta a rideterminazione a seguito della quantificazione delle risorse variabili da parte della Giunta Comunale e della verifica del trattamento economico accessorio per l'anno 2022 complessivo, ai sensi dell'art. 23 comma 2 del D.Lgs. 75/2017, e che comunque sarebbe stata sottoposta a validazione dell'organo di revisione contabile.

Per l'anno 2022 non sussistono i presupposti per l'adeguamento in aumento del limite di cui sopra ai sensi del menzionato art. 33, D.L. 30 aprile 2019, n. 34, non essendo previsto un incremento del numero dei dipendenti per l'anno 2022 rispetto ai dipendenti in servizio al 31/12/2018.

Il Fondo delle risorse decentrate del Comune di Portomaggiore per l'anno 2022, oggetto della presente certificazione, a seguito delle indicazioni della Giunta Comunale con deliberazione n. 65 del 28/06/2022 in merito al finanziamento delle risorse variabili e della rideterminazione degli incentivi per funzioni tecniche di cui all'art. 113 del D.Lgs. 50/2016, è quantificato con determinazione del Dirigente del Settore Risorse umane ed Affari Generali dell'Unione n. 327 del

13.07.2022, in applicazione del limite di cui all'art. 23 c. 2 del D.Lgs. 75/2017, in complessivi € **173.365,04**.

Il Fondo delle risorse decentrate per l'anno 2022 di complessivi € **173.365,04=**, risulta così suddiviso:

- Quota stabile (art. 67, commi 1 e 2) pari a € **150.087,44 =**
- Quota variabile (art. 67, commi 3, 4, 5) pari a € **23.277,60 =.**

Sezione I - Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità

Le **risorse** che costituiscono la **parte stabile** del Fondo per l'anno **2022**, al netto delle decurtazioni indicate nella sezione III, ammontano a € **150.087,44** e sono così determinate:

– **Risorse storiche consolidate – Art. 67 c. 1 CCNL comparto Funzioni Locali 21.05.2018**

A decorrere dall'anno 2018, il "Fondo risorse decentrate", è costituito da un unico importo consolidato di tutte le risorse decentrate stabili, indicate dall'art. 31, comma 2, del CCNL del 22.1.2004, relative all'anno 2017, come certificate dal collegio dei revisori, ivi comprese quelle dello specifico Fondo delle progressioni economiche e le risorse che hanno finanziato le quote di indennità di comparto di cui all'art. 33, comma 4, lettere b) e c), del CCNL del 22.1.2004.

Le risorse di cui al precedente periodo confluiscono nell'unico importo consolidato al netto di quelle che gli enti hanno destinato, nel medesimo anno, a carico del Fondo, alla retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative.

Nell'importo consolidato di cui al presente comma confluisce altresì l'importo annuale delle risorse di cui all'art. 32, comma 7, del CCNL del 22.1.2004, pari allo 0,20% del monte salari dell'anno 2001, esclusa la quota relativa alla dirigenza, nel caso in cui tali risorse non siano state utilizzate, nell'anno 2017, per gli incarichi di "alta professionalità".

L'importo consolidato di cui al presente comma resta confermato con le stesse caratteristiche anche per gli anni successivi.

Descrizione della fonte del finanziamento		IMPORTO
CCNL 1.4.1999	Art. 14, comma 4 - riduzione 3% delle risorse lavoro straordinario	593,83
	Art. 15, comma 1, lett. a) - Fondo base previsto per l'anno 1998 comprensivo degli incrementi previsti ai sensi dell'art. 2 -c. 2°- 3° CCNL 16/7/96	111.300,24
	Art. 15, comma 1, lett. b) risorse aggiuntive	11.430,08
	Art. 15, comma 1, lett. c) risparmi di gestione	-
	Art. 15, comma 1, lett. f) risparmi ex art. 2, c.3, dlgs. 29	-
	Art. 15, comma 1, lett. g) risorse ex led	20.985,12
	Art. 15, comma 1, lett. h) risorse ex indennità 1.500.000	3.873,43
	Art. 15, comma 1, lett. i)	-
	Art. 15, comma 1, lett. j) risorse pari allo 0,52%	9.653,39
	Art. 15, comma 1, lett. l) risorse del personale trasferito	-
	Art. 15, comma 5, risorse per aumento organici	-
CCNL 5.10.2001	Art. 4, comma 1 incremento 1,1%	21.852,52
	Art. 4, comma 2 recupero ria e assegni pers. fino al 31.12.2017	40.445,07
CCNL 22.01.2004	Art. 32, comma 1 incremento 0,62%	12.126,15

	Art. 32, comma 2 incremento 0,50%	9.779,15
CCNL 09/05/2006	Art. 4 comma 1 incremento 0,50%	9.567,91
CCNL 11/04/2008	Art. 8 comma 2 incremento 0,60%	12.086,90
Rideterminazione posizioni economiche a seguito di incrementi stipendiali (dichiarazione congiunta n. 14 CCNL 02-05 e n. 1 CCNL 08-09)		13.745,01
RISORSE PARTE STABILE ANNO 2017 - ART. 31 CCNL02-05 (A)		277.438,80
RIDUZIONE PER TRASFERIMENTO PERSONALE - (ATA, AREA e ASP "Eppi Manica")		- 9.720,38
RIDUZIONI AI SENSI DELL'ART. 9 C. 2 BIS D.L. 78/2010 convertito in L. 122/10 effettuata nell'anno 2014 – da applicare negli anni successivi (Parte Stabile)		- 26.561,14
RIDUZIONI AI SENSI DELL'ART. 9 C. 2 BIS D.L. 78/2010 convertito in L. 122/10 effettuata nell'anno 2014 – da applicare negli anni successivi (parte Variabile) acquisita alla parte stabile Circ 13/2016 RGS		- 4.891,09
RIDUZIONE PER TRASFERIMENTO PERSONALE - (all'Unione dal 01/01/2015) parte stabile		- 85.267,22
RIDUZIONE PER TRASFERIMENTO PERSONALE - (all'Unione dal 01/01/2015) parte Variabile		- 7.331,26
RIDUZIONE PER PERSONALE IN ESUBERO TRASFERITO		- 3.441,87
TOTALE RIDUZIONI PARTE STABILE APPLICATE NEL 2017 (B)		- 137.212,96
RISORSE DELLA PARTE STABILE DEL FONDO DELLE RISORSE DECENTRATE PER L'ANNO 2017 COME CERTIFICATE DAL REVISORE DEI CONTI (C)=(A)-(B)		140.225,84
Decurtazione per Istituzione FONDO Posizioni Organizzative (€ 3.099 annui)		- 3.099,00
Art. 32 c. 7 CCNL 22/01/2004	0,20% Monte salari 2001 - non utilizzate nell'anno 2017 per gli incarichi di alta professionalità	3.911,66
UNICO IMPORTO CONSOLIDATO ANNO 2017 (ART. 67 C.1 CCNL 21.05.2018)		141.038,50

– **Altri incrementi con carattere di certezza e stabilità – Art. 67 c. 2 e Art. 70 sexies CCNL 21.05.2018**

Descrizione della fonte del finanziamento		IMPORTO
CCNL 21.05.2018	Art. 67 c. 2 lett a) - di un importo, su base annua, pari a Euro 83,20 per le unità di personale destinatarie del presente CCNL in servizio alla data del 31.12.2015, a decorrere dal 31.12.2018 e a valere dall'anno 2019	3.577,60
	Art. 67 c. 2 lett b) - importo pari alle differenze tra gli incrementi a regime di cui all'art. 64 riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali;	2.180,55
	Art. 67 c. 2 lett c) - dell'importo corrispondente alle retribuzioni individuali di anzianità e degli assegni ad personam non più corrisposti al personale cessato dal servizio, compresa la quota di 13° mensilità	6.037,70

	Art. 67 c. 2 lett d) - eventuali risorse riassorbite ai sensi dell'art. 2, c. 3, del D.Lgs. 30/03/2001, n. 165	-
	Art. 67 c. 2 lett e) -degli importi necessari a sostenere a regime gli oneri del trattamento economico di personale trasferito, anche nell'ambito di processi associativi, di delega o trasferimento di funzioni, a fronte di corrispondente riduzione della componente stabile dei Fondi delle amministrazioni di provenienza	-
	Art. 67 c. 2 lett f) - tale risorsa è attivabile solo dalle Regioni - ex art. 15 c. 1 lett. i) CCNI 1/04/99	-
	Art. 67 c. 2 lett g) -degli importi corrispondenti a stabili riduzioni delle risorse destinate alla corresponsione dei compensi per lavoro straordinario, ad invarianza complessiva di risorse stanziate	-
	Art. 67 c. 2 lett h) -delle risorse stanziate dagli enti ai sensi del comma 5, lett. a (alla componente stabile di cui al comma 2, in caso di incremento delle dotazioni organiche, al fine di sostenere gli oneri dei maggiori trattamenti economici del personale)	-
	Art. 70 sexies – Le quote di parte stabile che in caso di trasferimento di personale dai Comuni all'Unione confluiscono nella parte stabile del Fondo dell'Unione con corrispondente riduzione del Fondo nell'Ente di provenienza.	-
TOTALE		11.795,85
Decurtazione si fini del Rispetto del limite di cui all'art. 23, comma 2. Del D.Lgs. 75/2017		- 2.746,91
TOTALE RISORSE STABILI		150.087,44

Sezione II - Risorse variabili

Le **risorse variabili**, che alimentano il Fondo per l'anno **2022** senza avere carattere di certezza per gli anni successivi, ai sensi dell'art. 67 c. 3 e dell'art. 70 sexies del CCNL 21.05.2018, ammontano, al netto delle decurtazioni indicate nella sezione III, a € **23.277,60** sono così determinate:

Descrizione della fonte del finanziamento		IMPORTO
CCNL 21.05.2018 ART. 67 C. 3	lett a) - delle risorse derivanti dall'applicazione dell'art. 43 della legge n. 449/1997, anche tenuto conto di quanto esplicitato dall'art. 15, comma 1, lett. d) del CCNL 1.4.1999, come modificato dall'art. 4, comma 4, del CCNL del 5.10.2001 - ex Art. 15, comma 1, lett. d) - art 43 L. 449/97	-
	lett b) - della quota di risparmi conseguiti e certificati in attuazione dell'art.16, commi 4, 5 e 6 del D.L.6 luglio 2011, n. 98	-
	lett c) - delle risorse derivanti da disposizioni di legge che prevedano specifici trattamenti economici in favore del personale, da utilizzarsi secondo quanto previsto dalle medesime disposizioni di legge- ex Art. 15, comma 1, lett. k) (compensi art. 113 D.Lgs. 50/2016)	22.977,60

<p>lett c) - delle risorse derivanti da disposizioni di legge che prevedano specifici trattamenti economici in favore del personale, da utilizzarsi secondo quanto previsto dalle medesime disposizioni di legge- ex Art. 15, comma 1, lett. k) - NON SOGGETTE AL LIMITE - Incremento del fondo delle risorse decentrate ai sensi del comma 870, art 1 della Legge Bilancio 2021 connesso al risparmio per buoni pasto registrato nell'anno 2020 a fronte del ricorso allo smart working in relazione all'emergenza epidemiologica da COVID-19</p>	-
<p>lett d) degli importi <i>una tantum</i> corrispondenti alla frazione di RIA di cui al comma 2,lett. b), calcolati in misura pari alle mensilità residue dopo la cessazione,computandosi a tal fine, oltre ai ratei di tredicesima mensilità, le frazioni di mese superiori a quindici giorni; l'importo confluisce nel Fondo dell'anno successivo alla cessazione dal servizio</p>	521,35
<p>lett e) degli eventuali risparmi accertati a consuntivo derivanti dalla applicazione della disciplina dello straordinario di cui all'art. 14 del CCNL dell'1.4.1999; l'importo confluisce nel Fondo dell'anno successivo - ex Art. 15, comma 1, lett. m)</p>	-
<p>lett f) delle risorse di cui all'art. 54 del CCNL del 14.9.2000, con i vincoli di destinazione ivi indicate (messi notificatori)</p>	-
<p>lett g) delle risorse destinate ai trattamenti economici accessori del personale delle case da gioco secondo le previsioni della legislazione vigente e dei relativi decreti ministeriali attuativi</p>	-
<p>lett h) di un importo corrispondente alle eventuali risorse stanziare dagli enti ai sensi del comma 4 che prevede "In sede di contrattazione integrativa, ove nel bilancio dell'ente sussista la relativa capacità di spesa, le parti verificano l'eventualità dell'integrazione, della componente variabile di cui al comma 3, sino ad un importo massimo corrispondente all'1,2% su base annua, del monte salari dell'anno 1997, esclusa la quota relativa alla dirigenza" - ex art. 15 c. 2 CCNL 01/04/99</p>	-
<p>lett i) di un importo corrispondente alle eventuali risorse stanziare dagli enti ai sensi del comma 5, lett. b) " alla componente variabile di cui al comma 3, per il conseguimento di obiettivi dell'ente, anche di mantenimento, definiti nel piano della performance o in altri analoghi strumenti di programmazione della gestione, al fine di sostenere i correlati oneri dei trattamenti accessori del personale; in tale ambito sono ricomprese anche le risorse di cui all'art. 56-quater, comma 1, lett. c).ex art.15 c. 5 CCNL 01.04.1999"</p>	-
<p>lett j) di un importo corrispondente alle eventuali risorse che saranno stanziare in applicazione della normativa di legge richiamata ai commi 8 e 9, a condizione che siano stati emanati i decreti attuativi dalla stessa previsti e nel rispetto di questi ultimi</p>	-
<p>lett k) delle integrazioni alla componente variabile del fondo - a seguito dei trasferimenti di personale di cui al comma 2 lett. e) ed a fronte della corrispondente riduzione ivi prevista della componente variabile dei fondi - limitatamente all'anno in cui avviene il trasferimento, al fine di garantire la copertura, nei mesi residui dell'anno, degli oneri dei trattamenti accessori del personale trasferito, fermo restando che la copertura a regime di tali oneri avviene con le risorse di cui al citato comma 2 lett. e);le Unioni di comuni tengono anche conto della speciale disciplina di cui all'art. 70- sexies</p>	-

CCNL 21.05.2018 ART. 68 c. 1	Economie anno precedente	300,00
Totale Risorse		23.798,95
Decurtazione si fini del Rispetto del limite di cui all'art. 23, comma 2. Del D.Lgs. 75/2017		- 521,35
TOTALE RISORSE VIARIABILI		23.277,60

Nella quantificazione della parte variabile di cui sopra è stato contemplato:

- l'incremento di cui all'art. 67 comma 3 lett. d) del CCNL 21/05/2018 per € **521,35** importi una tantum corrispondenti alla frazione di RIA di cui al comma 2, lett. b), dell'art. 67 del CCNL 21/05/2018, calcolati in misura pari alle mensilità residue dopo la cessazione, computandosi a tal fine, oltre ai ratei di tredicesima mensilità, le frazioni di mese superiori a quindici giorni; l'importo confluisce nel Fondo dell'anno successivo alla cessazione dal servizio;
- il finanziamento di cui all'art. 67, comma 3, lett. c) del CCNL 21/05/2018 per € **22.977,60** = derivanti dall'applicazione dell'art. 113 del D.Lgs. 50/2016;
- le economie di cui all'art. 68 c.1 CCNL 21/05/2018 economie anni precedenti € **300,00** (riferito al 2020), come da certificazione dal revisore dei conti;

Sezione III - Decurtazioni del Fondo

Le risorse indicate alla Sezione I e II sono ridotte per effetto dell'applicazione dei vincoli normativi come di seguito indicato, in considerazione che:

- a) per gli anni 2011, 2012, 2013, operano i vincoli imposti dal comma 2-bis dell'art. 9 del D.L. n. 78/2010 come convertito dalla legge n. 122 del 2010, il quale testualmente recita: "A decorrere dal 1° gennaio 2011 e sino al 31 dicembre 2013 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni di cui all' articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo dell'anno 2010 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio.". Tali disposizioni sono prorogate al 31/12/2014 così come previsto dall'art. 1, comma 1, lett. a), D.P.R. 4 settembre 2013, n. 122);

A decorrere dal 01/01/2015 il limite dell'ammontare complessivo delle risorse destinate al trattamento accessorio del personale è da intendersi sbloccato in virtù della riscrittura, disposta dall'art. 1, comma 456, L. 27 dicembre 2013, n. 147, dell'art. 9, comma 2 bis, del D.L. 78/2010 convertito con L. 122/2010, che prevede testualmente quanto di seguito riportato:

"A decorrere dal 1° gennaio 2011 e sino al 31 dicembre 2014 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni di cui all' articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo dell'anno 2010 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio. A decorrere dal 1° gennaio 2015, le risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio sono decurtate di un importo pari alle riduzioni operate per effetto del precedente periodo. ";

A decorrere dal 2016, in seguito agli orientamenti desunti dalla circolare MEF – RGS 13/2016, si è ritenuto di consolidare la decurtazione di cui sopra (riferita sia alla parte variabile che stabile) nella parte stabile del fondo.

La decurtazione ai sensi di tali disposizioni è pari a € 31.452,23= discendente dal 2014 (€ 26.561,14+€ 4.891,09)

- b) che la disposizione contenuta nell'art. 14 del citato D.L. n. 78/2010, prevede per gli enti locali la possibilità di assicurare la riduzione delle spese di personale mettendo in atto le disposizioni

dettate per le amministrazioni dello stato di contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione integrativa (art. 1 comma 557, lett. c) della L. 296/2006) ;

- c) che l'articolo 23, comma 2, D. Lgs. n. 75/2017 stabilisce che: "Nelle more di quanto previsto dal comma 1, al fine di assicurare la semplificazione amministrativa, la valorizzazione del merito, la qualità dei servizi e garantire adeguati livelli di efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, assicurando al contempo l'invarianza della spesa, **a decorrere dal 1° gennaio 2017**, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato. Per gli enti locali che non hanno potuto destinare nell'anno 2016 risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa a causa del mancato rispetto del patto di stabilità interno del 2015, l'ammontare complessivo delle risorse di cui al primo periodo del presente comma non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2015, ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio nell'anno 2016.";

Il Fondo delle risorse decentrate del personale non dirigente del Comune di Portomaggiore per l'anno 2016 è stato rideterminato, a seguito di ulteriori cessazioni di personale intervenute a fine dell'anno 2016, in complessivi **€. 150.870,16**, importo che costituisce pertanto il limite ai sensi dell'art. 23, comma 2, D. Lgs. n. 75/2017.

Con deliberazione G.C. N. 65 del 24/07/2018 concernente "Approvazione del piano triennale dei fabbisogni di personale 2018/2020", esecutiva per legge, si è provveduto a dichiarare ai sensi dell'art. 33 del d.lgs. 165/2001 e ss.mm.ii, una situazione di eccedenza di personale relativamente a due unità di personale di categoria C, con il profilo professionale di Istruttore Didattico, assegnate al servizio nido comunale, a decorrere dal 01/09/2018, con impossibilità della ricollocazione all'interno del Comune di Portomaggiore, stante, in particolare, la necessità di non discostarsi dal piano di riequilibrio finanziario pluriennale ex art. 243 bis del tuel di cui alla deliberazione del consiglio comunale n. 53 dell'11.12.2017, poi rimodulato con deliberazione del consiglio comunale n. 3 del 22.02.2018.

Le due unità di personale sono state ricollocate in mobilità presso altri enti in base alle procedure indicate dall'art. 33, comma 5, del D.Lgs. 165/2001 e conseguentemente è stata disposta la soppressione delle due unità di categoria C dalla dotazione organica del Comune di Portomaggiore. Il Comune ha contestualmente disposto l'esternalizzazione del servizio di Nido Comunale.

Il D.Lgs. 165/2001 - art. 6 bis "Misure in materia di organizzazione e razionalizzazione della spesa per il funzionamento delle pubbliche amministrazioni", così come modificato dal D.Lgs. 75/2017, testualmente recita:

<< 1. Le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, nonché gli enti finanziati direttamente o indirettamente a carico del bilancio dello Stato sono autorizzati, nel rispetto dei principi di concorrenza e di trasparenza, ad acquistare sul mercato i servizi, originariamente prodotti al proprio interno, a condizione di ottenere conseguenti economie di gestione e di adottare le necessarie misure in materia di personale.

2. Le amministrazioni interessate dai processi di cui al presente articolo provvedono al congelamento dei posti e alla temporanea riduzione dei fondi della contrattazione in misura corrispondente, fermi restando i processi di riallocazione e di mobilità del personale.

3. I collegi dei revisori dei conti e gli organi di controllo interno delle amministrazioni che attivano i processi di cui al comma 1 vigilano sull'applicazione del presente articolo, dando evidenza, nei propri verbali, dei risparmi derivanti dall'adozione dei provvedimenti in materia di organizzazione e di personale, anche ai fini della valutazione del personale con incarico dirigenziale di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.286. >>

Ai sensi del D.Lgs. 165/2001 - art. 6 bis "Misure in materia di organizzazione e razionalizzazione della spesa per il funzionamento delle pubbliche amministrazioni" con la menzionata deliberazione G.C. n. 65/2018, si è proceduto alla quantificazione del risparmio di spesa connessa all'esternalizzazione della sezione di Nido in precedenza gestita internamente con contestuale

ricollocazione delle 2 unità di personale. Di tale risparmio il Revisore dei Conti ne ha dato evidenza in apposito verbale.

Nella quantificazione di cui sopra si è dato atto del risparmio connesso alla ricollocazione del personale:

Costo n. 2 unità di personale (compreso salario carico fondo per € 3.441,87 oltre a oneri) per anno educativo – relativa al personale da ricollocare che non garantisce l'apertura della sezione	€ 65.622,00
--	-------------

Ne consegue che a decorrere dal 2019 risulta necessario procedere in questa sede alla decurtazione del fondo salario accessorio per personale in esubero trasferito per un importo pari a € 3.441,87 ed alla rideterminazione in diminuzione del limite del Fondo delle risorse decentrate di cui all'art. 23 comma 2 del D.Lgs. 75/2017 di pari importo;

Il limite del Fondo delle risorse decentrate del personale non dirigente del Comune di Portomaggiore, ai sensi dell'art. 23, comma 2, D. Lgs. n. 75/2017, a decorrere dall'anno 2019 è rideterminato a seguito del trasferimento del personale in esubero in complessivi **€ 147.428,29**.

Il limite di cui all'art. 23, comma 2, del D.Lgs. n. 75 del 25/05/2017, da applicarsi al Fondo delle Risorse Decentrate e delle Posizioni Organizzative per l'anno 2022, al netto delle voci "escluse" dal calcolo per la verifica del rispetto del limite, è rideterminato in complessivi **€ 154.468,29** a seguito del trasferimento della quota di limite da parte del Comune di Ostellato, per il periodo di vigenza della convenzione S.P. Reg. n. 1436/2020, prot. Unione n. 4365 del 20/02/2020, prorogata per l'anno 2022 con S.P. Reg. n. 1471/2021, prot. Unione n. 22658 del 05/08/2021, per l'istituzione della posizione organizzativa per il servizio convenzionato denominato "Servizi demografici associati" tra il Comune di Portomaggiore di Ostellato;

Il fondo presenta altresì ulteriori riduzioni sia sulla parte fissa che sulla parte variabile a seguito di trasferimenti di personale (tra cui il trasferimento a far data dal 01/01/2015 di n. 23 dipendenti in Unione) per complessivi **€ 102.318,86=**.

– **Riduzioni del fondo per la parte stabile**

In applicazione delle disposizioni contrattuali, alle risorse della parte stabile del Fondo per l'anno 2022, come quantificato nella Sezione I, sono state applicate le seguenti riduzioni:

Descrizione della tipologia di riduzione	IMPORTO
Trasferimento personale ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 165/2001 "trasferimento di personale per effetto di trasferimento di attività" e similari (ATA)	9.720,38
Riduzione parte stabile ai sensi art. 9 comma 2 bis del D.L. 78/2010 applicato nel 2014	26.561,14
Riduzione parte variabile ai sensi dell'art. 9 comma 2 bis del D.L. 78/2010 applicato nel 2014 - acquisita in parte stabile Circ. 13/2016 RGS	4.891,09
Trasferimento personale all'Unione dei Comuni Valli e Delizie – parte stabile	85.267,22
Trasferimento personale all'Unione dei Comuni Valli e Delizie – (per il 2017 riduzione anche per la parte variabile, quota 1,2% del Monte salari 1997 trasferita in Unione, oppure quota art. 15 c. 2 trasferita in Unione)	7.331,26
Riduzione parte stabile art. 23 comma 2 D.Lgs. 75/2017	-

Riduzione per personale in esubero trasferito	3.441,87
Decurtazione per Istituzione FONDO Posizioni Organizzative (€ 3.099 annui)	3.099,00
Riduzione parte stabile art. 23 comma 2 D.Lgs. 75/2017	2.746,91
TOTALE RIDUZIONE PARTE STABILE	143.058,87

– **Riduzioni del fondo per la parte variabile**

In applicazione delle disposizioni contrattuali, alle risorse della parte variabile del Fondo per l'anno 2022, come quantificato nella Sezione I, sono state applicate le seguenti riduzioni:

Descrizione della tipologia di riduzione	IMPORTO
Riduzione parte variabile art. 23 comma 2 D.Lgs. 75/2017	521,35
TOTALE RIDUZIONE PARTE VARIABILE	521,35

Sezione IV - Sintesi della costituzione del Fondo sottoposto a certificazione

Questa sezione è dedicata alla sintesi del Fondo sottoposto a certificazione, elaborato sulla base delle sezioni precedenti:

Descrizione	Importo
<u>Totale risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità sottoposto a certificazione, (determinato dal totale della sezione 1 comprensivo delle decurtazioni quantificate nella sezione 3)</u>	150.087,44
<u>Totale risorse variabili sottoposto a certificazione, (determinato dal totale della sezione 2 comprensivo delle decurtazioni quantificate nella sezione 3)</u>	23.277,60
<u>Totale Fondo sottoposto a certificazione, determinato dalla somma delle due voci precedenti.</u>	173.365,04

Sezione V - Risorse temporaneamente allocate all'esterno del Fondo

La contrattazione collettiva nazionale del personale non dirigente in più di un caso ha disciplinato rapporti bidirezionali tra Fondo e Bilancio. Questa disposizione, peraltro confermata dall'art. 1 comma 193 della Legge n. 266/2005, ha dato luogo a due diverse contabilità contrattuali del Fondo:

- la prima è quella di esporre il Fondo al lordo delle risorse temporaneamente allocate all'esterno dello stesso, al fine di presentare in ogni caso alla certificazione un ammontare verificabile indipendentemente dall'uso *pro-tempore* (dentro o fuori il Fondo) che di questo viene fatto;
- la seconda modalità è quella di presentare alla certificazione il Fondo al netto di tali risorse.

Il Comune di Portomaggiore ha ritenuto di esporre il Fondo al lordo di tali risorse.

Modulo II
Definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa

Sezione I - Destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa o comunque non regolate specificamente dal Contratto Integrativo sottoposto a certificazione

Le risorse del Fondo come definite con atto dell'Amministrazione, aventi natura obbligatoria e non oggetto di negoziazione sono di seguito specificate:

DESCRIZIONE	IMPORTO
Progressioni orizzontali storiche art. 16 CCNL 21.05.2018	46.093,10
Indennità di comparto carico fondo art. 33 CCNL 22/01/2004 (escluso pers. t.d. e neo assunti)	12.605,14
Indennità pers. educ. asilo nido art. 31, comma 7, CCNL 14/09/00	-
Indennità pers. educ. asilo nido art. 6 CCNL 5/10/2001	-
Ex indennità di direzione e staff VIII q.f. art. 17, comma 3, CCNL 1/4/1999	-
TOTALE	58.698,24

Sezione II - Destinazioni specificamente regolate dal Contratto Integrativo

Vengono regolate dal contratto decentrato integrativo di riferimento le destinazioni delle seguenti risorse:

DESCRIZIONE	IMPORTO
Nuove progressioni orizzontali art. 16 CCNL 21.05.2018	5.200,00
Indennità Condizioni di Lavoro art. 70 bis CCNL 21.05.2018	4.500,00
Indennità per specifiche responsabilità ai sensi dell'art. 70 quinquies, comma 1 del CCNL 21.05.2018	22.000,00
Indennità per specifiche responsabilità ai sensi dell'art. 70 quinquies, comma 2 del CCNL 21.05.2018	5.300,00
Indennità di Turno (art. 23 CCNL 21.05.2018)	-
Indennità di reperibilità art. 24 CCNL 21.05.2018	700,00

Maggiorazione per servizio prestato nel giorno di riposo settimanale art. 24, c. 1 CCNL 14/09/00	500,00
Premio eccellenza art. 69 CCNL 21.05.2018	2.674,45
Performance Individuale art. 68 c. 2 lett b) CCNL 21.05.2018	50.814,75
Performance Organizzativa art. 68 c. 2 lett a) CCNL 21.05.2018	-
Compensi art. 113 D.lgs. 50/2016	22.977,60
TOTALE	114.666,80

Sezione III - (eventuali) Destinazioni ancora da regolare

Parte non pertinente allo specifico accordo illustrato.

Sezione IV - Sintesi della definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa sottoposto a certificazione

Questa sezione è dedicata alla sintesi, sottoposta a certificazione, elaborata sulla base delle precedenti:

Totale destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa o comunque non regolate esplicitamente dal Contratto Integrativo (determinato dal totale della sezione I)	€ 58.698,24
Totale destinazioni specificamente regolate dal Contratto Integrativo (determinato dal totale della sezione II)	€ 114.666,80
Totale delle eventuali destinazioni ancora da regolare (totale sezione III)	-
Totale poste di destinazione del Fondo sottoposto a certificazione (determinato dalla somma delle tre voci precedenti e che deve coincidere, per definizione, con il totale esposto nella Sezione IV del Modulo I - Costituzione del Fondo).	€ 173.365,04

Sezione V - Destinazioni temporaneamente allocate all'esterno del Fondo

Si evidenzia altresì che il fondo di cui sopra è stato esposto al netto degli incentivi ISTAT per i componenti dell'ufficio di censimento di cui all'art. 70 del CCNL 21/05/2018 nei limiti dell'importo derivante dai trasferimenti dell'Istat decurtato dei compensi per le ore straordinarie effettuate dal personale (UCC), dei costi per le ore ordinarie registrate dai componenti UCC, del costo dei buoni pasto, nonché altri costi sostenuti.

Sezione VI - Attestazione motivata, dal punto di vista tecnico-finanziario, del rispetto di vincoli di carattere generale

Di seguito viene data specifica evidenza, ai fini della certificazione, del rispetto di tre vincoli di carattere generale:

a) Attestazione motivata del rispetto di copertura delle destinazioni di utilizzo del Fondo aventi natura certa e continuativa con risorse del Fondo fisse aventi carattere di certezza e stabilità

Si attesta che le destinazioni aventi natura certa e continuativa pari a € 63.898,24, totale della sezione I più le risorse destinate alle nuove progressioni orizzontali, trovano ampia copertura nelle risorse stabili del fondo quantificate in € 150.087,44.

Pertanto le destinazioni di utilizzo aventi natura certa e continuativa sono tutte finanziate con risorse stabili.

Se si amplia il concetto di destinazioni aventi natura certa e continuativa perché strettamente legate a scelte gestionali dell'ente, l'importo risulta pari a € 96.898,24 comunque inferiore all'ammontare delle risorse stabili del fondo.

b) Attestazione motivata del rispetto del principio di attribuzione selettiva di incentivi economici;

Il nuovo sistema di misurazione e valutazione della performance (SMIVAR), approvato con delibera di G.C. n. 36 del 30/04/2019 e successivamente recepito nel nuovo "Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi" approvato con delibera di G.C. n. 5 del 28/01/2020, è stato costruito nel rispetto dei principi di cui alla D.Lgs. 150/2009, e prevede quanto segue:

"L'Ente promuove l'utilizzo di sistemi premiali finalizzati alla valorizzazione di comportamenti organizzativi e individuali che esprimano il pieno conseguimento della funzionalità amministrativa e la corretta attuazione delle politiche istituzionali allo scopo di corrispondere alle esigenze della collettività, nel rispetto dei principi di efficienza, efficacia ed economicità, oltre che di trasparenza e prevenzione della corruzione.

L'attivazione dei sistemi premiali è subordinata alla effettiva rilevazione del conseguimento di comprovati risultati di gestione che si rivelino "utili", "migliorativi" o comunque espressione dei principi di correttezza e "buon andamento" dell'Amministrazione, nel rispetto del codice di comportamento dei dipendenti pubblici.

Gli strumenti di incentivazione che l'ente può utilizzare per premiare il merito sono:

- a. Premi annuali individuali e/o collettivi (per le posizioni organizzative, i dirigenti ed il segretario tali premi coincidono con la retribuzione di risultato)
- b. Maggiorazione del premio individuale (per il personale non dirigente ai sensi dell'art. 69 del CCNL FL 21/05/2018)
- c. Progressioni economiche (per il personale non dirigente ai sensi dell'art. 16 del CCNL FL 21/05/2018).

I criteri generali per l'attribuzione delle premialità collettive e individuali sono stabiliti, in conformità alle norme di legge, alle prescrizioni contenute nei contratti collettivi nazionali, nel rispetto del sistema delle relazioni con le organizzazioni sindacali, così come previsto dall'ordinamento vigente.

I criteri di valutazione della premialità, a livello di unità organizzativa, in relazione alle competenze attribuite, dovranno tenere conto, sia del risultato conseguito, sia del rispetto degli adempimenti previsti dalle norme di legge e degli obblighi in materia di trasparenza e prevenzione della corruzione.

In ogni caso è tassativamente escluso l'utilizzo di sistemi premiali diretti, indistintamente a tutto il personale, senza alcun criterio di selezione e valutazione.

Le risorse destinate alla premialità possono essere attribuite ai dipendenti solo a seguito di validazione dei risultati conseguiti da parte dell'organismo di valutazione.

La valutazione individuale è preordinata al riconoscimento dei premi spettanti a ciascun dipendente per i risultati raggiunti dall'organizzazione e per il merito avuto nel raggiungimento di tali risultati. Tali premi si inquadrano nell'ambito più generale della politica retributiva dell'ente e concorrono a formare insieme agli altri elementi la retribuzione di ciascun dipendente.

I premi spettanti a ciascun dipendente sono correlati ai risultati connessi alla performance organizzativa ed individuale valutata in relazione:

- a) ai risultati connessi ad obiettivi trasversali di particolare rilevanza eventualmente individuati;
- b) ai risultati connessi agli obiettivi gestionali di settore;
- c) alle competenze individuali.

I premi di cui alla precedente lettera a) si intendono, per il personale non dirigente, “premi correlati alla performance organizzativa” di cui all’art. 68 comma 2, lettera a) del CCNL FL 21/05/2018.

I premi di cui alla lettera b) e c), connessi al punteggio delle schede di valutazione, sono da intendersi per il personale non dirigente “premi correlati alla performance individuale” di cui all’art. 68 comma 2, lettera b) del CCNL FL 21/05/2018.

I premi di cui alla lettera a), b) e c), coincidono per le posizioni organizzative, i dirigenti ed il segretario con la retribuzione di risultato.”

Tutto il sistema prevede la supervisione del Nucleo di valutazione.

Per le motivazioni sopraesposte si può attestare il rispetto del principio di attribuzione selettiva degli incentivi.

c) Attestazione motivata del rispetto del principio di selettività delle progressioni di carriera finanziate con il Fondo per la contrattazione integrativa (progressioni orizzontali).

Le nuove progressioni orizzontali previste dall’ipotesi del CCI sono realizzate nel rispetto del principio di selettività secondo i criteri indicati all’art. 4 del CCI 2019/2021 e all’art. 16 del CCNL 21/05/2018

Modulo III

Schema generale riassuntivo del Fondo per la contrattazione integrativa e confronto con il corrispondente Fondo certificato dell'anno precedente

Tabella 1 - Schema generale riassuntivo di costituzione del Fondo anno 2022 e confronto con il corrispondente Fondo certificato 2021

Descrizione della fonte del finanziamento	FONDO 2022	FONDO 2021	differenza 2022/2021	Limite rideterminato a seguito trasferimento personale in esubero ricollocato presso altra amministrazione - art. 33 D.Lgs. 165/01
RISORSE FISSE AVENTI CARATTERE DI CERTEZZA E STABILITA'				
Risorse storiche				
Risorse Decentrate Parte Stabile anno 2017	277.438,80	277.438,80	-	275.031,19
Art. 32 c. 7 CCNL 22/01/2004 - 0,20% M.S. 2001 Alte professionalità	3.911,66	3.911,66	-	-
Trasferimento personale ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 165/2001 "trasferimento di personale per effetto di trasferimento di attività" e similari (ATA, AREA e ASP "Eppi Manica")	- 9.720,38	- 9.720,38	-	- 9.720,38
Riduzione parte stabile ai sensi art. 9 comma 2 bis del D.L. 78/2010 applicato nel 2014	- 26.561,14	- 26.561,14	-	- 26.561,14
Riduzione parte variabile ai sensi dell'art. 9 comma 2 bis del D.L. 78/2010 applicato nel 2014 - acquisita in parte stabile Circ. 13/2016 RGS	- 4.891,09	- 4.891,09	-	- 4.891,09
Trasferimento personale all'Unione dei Comuni Valli e Delizie – parte stabile	- 85.267,22	- 85.267,22	-	- 85.267,22
Trasferimento personale all'Unione dei Comuni Valli e Delizie – (per il 2017 riduzione anche per la parte variabile, quota 1,2% del Monte salari 1997 trasferita in Unione, oppure quota art. 15 c. 2 trasferita in Unione)	- 7.331,26	- 7.331,26	-	-
Riduzione per personale in esubero trasferito	- 3.441,87	- 3.441,87	-	- 3.441,87
Decurtazione per Istituzione FONDO Posizioni Organizzative (€ 3.099 annui rapportati al periodo inizio convenzione 01/03/2020 quindi per 10/12)	- 3.099,00	- 3.099,00	-	-
Riduzione parte stabile art. 1 comma 236 L. 28/12/2015 n. 208 (Legge Stabilità 2016)	-	-	-	- 11.504,15
IMPORTO UNICO CONSOLIDATO ANNO 2017 (ART. 67 C.1 CCNL 21.05.2018)	141.038,50	141.038,50	-	133.645,34
Altri incrementi con carattere di certezza e stabilità - Esclusi dal LIMITE di cui all'art. 23 c. 2 del D.lgs. 75/2017				

CCNL 21.05.2018	Art. 67 c. 2 lett a) - di un importo, su base annua, pari a Euro 83,20 per le unità di personale destinatarie del presente CCNL in servizio alla data del 31.12.2015, a decorrere dal 31.12.2018 e a valere dall'anno 2019	3.577,60	3.577,60	-	-
	Art. 67 c. 2 lett b) - importo pari alle differenze tra gli incrementi a regime di cui all'art. 64 riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali;	2.180,55	2.180,55	-	-
Totale incrementi Risorse parte stabile ESCLUSI dal LIMITE		5.758,15	5.758,15	-	-
Altri incrementi con carattere di certezza e stabilità - Inclusi dal LIMITE di cui all'art. 23 c. 2 del D.lgs. 75/2017					
CCNL 21.05.2018	Art. 67 c. 2 lett c) - dell'importo corrispondente alle retribuzioni individuali di anzianità e degli assegni ad personam non più corrisposti al personale cessato dal servizio, compresa la quota di 13° mensilità	6.037,70	4.379,94	1.657,76	-
	Art. 67 c. 2 lett d) - eventuali risorse riassorbite ai sensi dell'art. 2, c. 3, del D.Lgs. 30/03/2001, n. 165	-	-	-	-
	Art. 67 c. 2 lett e) -degli importi necessari a sostenere a regime gli oneri del trattamento economico di personale trasferito, anche nell'ambito di processi associativi, di delega o trasferimento di funzioni, a fronte di corrispondente riduzione della componente stabile dei Fondi delle amministrazioni di provenienza	-	-	-	-
	Art. 67 c. 2 lett f) - tale risorsa è attivabile solo dalle Regioni - ex art. 15 c. 1 lett. i) CCNI 1/04/99	-	-	-	-
	Art. 67 c. 2 lett g) -degli importi corrispondenti a stabili riduzioni delle risorse destinate alla corresponsione dei compensi per lavoro straordinario, ad invarianza complessiva di risorse stanziare	-	-	-	-
	Art. 67 c. 2 lett h) -delle risorse stanziare dagli enti ai sensi del comma 5, lett. a (alla componente stabile di cui al comma 2, in caso di incremento delle dotazioni organiche, al fine di sostenere gli oneri dei maggiori trattamenti economici del personale)	-	-	-	-
	Art. 70 sexies – Le quote di parte stabile che in caso di trasferimento di personale dai Comuni all'Unione confluiscono nella parte stabile del Fondo dell'Unione con corrispondente riduzione del Fondo nell'Ente di provenienza.	-	-	-	-
Totale incrementi Risorse parte stabile INCLUSI nel LIMITE		6.037,70	4.379,94	1.657,76	-
Riduzione parte stabile art. 23 comma 2 D.Lgs. 75/2017		- 2.746,91	- 1.089,15	- 1.657,76	-
TOTALE RISORSE FISSE aventi carattere di certezza e stabilità		150.087,44	150.087,44	0,00	133.645,34
RISORSE VARIABILI					
<i>Risorse variabili</i>					
<i>Poste variabili sottoposte al limite dell'art 23 c. 2 D.Lgs. 75/2017</i>					

CCNL 21.05.2018 ART. 67 comma 3	lett a) - delle risorse derivanti dall'applicazione dell'art. 43 della legge n. 449/1997, anche tenuto conto di quanto esplicitato dall'art. 15, comma 1, lett. d) del CCNL 1.4.1999, come modificato dall'art. 4, comma 4, del CCNL del 5.10.2001 - ex Art. 15, comma 1, lett. d) - art 43 L. 449/97	-	-	-	-
	lett b) - della quota di risparmi conseguiti e certificati in attuazione dell'art. 16, commi 4, 5 e 6 del D.L. 6 luglio 2011, n. 98	-	-	-	-
	lett c) - delle risorse derivanti da disposizioni di legge che prevedano specifici trattamenti economici in favore del personale, da utilizzarsi secondo quanto previsto dalle medesime disposizioni di legge- ex Art. 15, comma 1, lett. k)	-	-	-	-
	lett d) degli importi una tantum corrispondenti alla frazione di RIA di cui al comma 2,lett. b), calcolati in misura pari alle mensilità residue dopo la cessazione, computandosi a tal fine, oltre ai ratei di tredicesima mensilità, le frazioni di mese superiori a quindici giorni; l'importo confluisce nel Fondo dell'anno successivo alla cessazione dal servizio	521,35	885,56	- 364,21	-
	lett e) degli eventuali risparmi accertati a consuntivo derivanti dalla applicazione della disciplina dello straordinario di cui all'art. 14 del CCNL dell'1.4.1999; l'importo confluisce nel Fondo dell'anno successivo - ex Art. 15, comma 1, lett. m)	-	-	-	-
	lett f) delle risorse di cui all'art. 54 del CCNL del 14.9.2000, con i vincoli di destinazione ivi indicate (messi notificatori)	-	-	-	-
	lett g) delle risorse destinate ai trattamenti economici accessori del personale delle case da gioco	-	-	-	-
	lett h) di un importo corrispondente alle eventuali risorse stanziare dagli enti ai sensi del comma 4 che prevede "In sede di contrattazione integrativa, ove nel bilancio dell'ente sussista la relativa capacità di spesa, le parti verificano l'eventualità dell'integrazione, della componente variabile di cui al comma 3, sino ad un importo massimo corrispondente all'1,2% su base annua, del monte salari dell'anno 1997, esclusa la quota relativa alla dirigenza" - ex art. 15 c. 2 CCNL 01/04/99	-	-	-	22.276,99
	lett i) di un importo corrispondente alle eventuali risorse stanziare dagli enti ai sensi del comma 5, lett. b) " alla componente variabile di cui al comma 3, per il conseguimento di obiettivi dell'ente, anche di mantenimento, definiti nel piano della performance o in altri analoghi strumenti di programmazione della gestione, al fine di sostenere i correlati oneri dei trattamenti accessori del personale; in tale ambito sono ricomprese anche le risorse di cui all'art. 56-quater, comma 1, lett. c).ex art.15 c. 5 CCNL 01.04.1999"	-	-	-	-
	lett j) di un importo corrispondente alle eventuali risorse che saranno stanziare in applicazione della normativa di legge richiamata ai commi 8 e 9, a condizione che siano stati emanati i decreti attuativi dalla stessa previsti e nel rispetto di questi ultimi	-	-	-	-
lett k) delle integrazioni alla componente variabile del fondo - a seguito dei trasferimenti di personale di cui al comma 2 lett. e) ed a fronte della corrispondente riduzione ivi prevista della componente variabile dei fondi - limitatamente all'anno in cui avviene il trasferimento	-	-	-	-	

Decurtazione permanente per trasferimento personale all'Unione Valli e Delizie				-	-7.331,26
Riduzione parte variabile art. 1 comma 236 L. 28/12/2015 n. 208 (Legge Stabilità 2016)				-	-1.162,78
Decurtazione per rispetto limite art. 23, comma 2, D.Lgs. 75/2017		- 521,35	- 885,56	364,21	-
Totale Risorse Variabili sottoposte al LIMITE		-	-	-	13.782,95
Poste variabili NON sottoposte all'art. 9, comma 2 bis del DL 78/2010					
CCNL 21.05.2018	lett a) - delle risorse derivanti dall'applicazione dell'art. 43 della legge n. 449/1997, anche tenuto conto di quanto esplicitato dall'art. 15, comma 1, lett. d) del CCNL 1.4.1999, come modificato dall'art. 4, comma 4, del CCNL del 5.10.2001 - ex Art. 15, comma 1, lett. d) - art 43 L. 449/97	-	-	-	-
	Art. 67, c. 3, lett c) - delle risorse derivanti da disposizioni di legge che prevedano specifici trattamenti economici in favore del personale, da utilizzarsi secondo quanto previsto dalle medesime disposizioni di legge- ex Art. 15, comma 1, lett. k) - Compensi art. 113 D.Lgs. 50/2016	22.977,60	8.425,13	14.552,47	-
	lett c) - delle risorse derivanti da disposizioni di legge che prevedano specifici trattamenti economici in favore del personale, da utilizzarsi secondo quanto previsto dalle medesime disposizioni di legge- ex Art. 15, comma 1, lett. k) - NON SOGGETTE AL LIMITE - Incremento del fondo delle risorse decentrate ai sensi del comma 870, art 1 della Legge Bilancio 2021 connesso al risparmio per buoni pasto registrato nell'anno 2020 a fronte del ricorso allo smart working in relazione all'emergenza epidemiologica da COVID-19	-	1.270,00	- 1.270,00	-
	Art. 56 ter - Somme di cui alla art. 22, comma 3-bis, del D.L. N. 50/2017	-	-	-	-
	Art. 70 ter - Compensi ISTAT	-	-	-	-
	Art. 68 c. 1 - Somme non utilizzate l'anno precedente	300,00	225,00	75,00	-
Totale Risorse Variabili NON sottoposte al LIMITE		23.277,60	9.920,13	13.357,47	-
TOTALE RISORSE VARIABILI		23.277,60	9.920,13	13.357,47	13.782,95
RISORSE DEL FONDO SOTTOPOSTE A CERTIFICAZIONE					
RISORSE FISSE AVENTI CARATTERE DI CERTEZZA E STABILITA'		150.087,44	150.087,44	0,00	133.645,34
RISORSE VARIABILI		23.277,60	9.920,13	13.357,47	13.782,95
TOTALE RISORSE DEL FONDO SOTTOPOSTE A CERTIFICAZIONE		173.365,04	160.007,57	13.357,47	147.428,29
- RISORSE STABILI NON soggette al limite (art. 23, comma 2 D.Lgs. n. 75/2017)		- 5.758,15	- 5.758,15	-	-

- RISORSE VARIABILI NON soggette al limite (art. 23, comma 2 D.Lgs. n. 75/2017)	- 23.277,60	- 9.920,13	- 13.357,47	-
TOTALE RISORSE DEL FONDO RISORSE DECENTRATE SOGGETTE AL LIMITE	144.329,29	144.329,29	-	147.428,29
+ FONDO delle Posizioni Organizzative (Retribuzione di Posizione e di Risultato)	3.099,00	3.099,00	-	-
+FONDO delle Posizioni Organizzative (Retribuzione di Posizione e di Risultato) - Quote di limite e risorse trasferite dal Comune di Ostellato per il servizio associato dei Servizi Demografici	7.040,00	7.040,00	-	7.040,00
TOTALE RISORSE DEL FONDO PER LE POSIZIONI ORGANIZZATIVE SOGGETTE AL LIMITE	10.139,00	10.139,00	-	7.040,00
TOTALE RISORSE DEL FONDO SOGGETTE AL LIMITE AL NETTO DELLE DECURTAZIONI	154.468,29	154.468,29	-	154.468,29

Tabella 2 - Schema generale riassuntivo di utilizzo del Fondo anno 2022 e confronto con il corrispondente Fondo certificato 2021.

Descrizione	Fondo 2022	Fondo 2021 da CCI	differenza 2022/2021	per memoria 2016
Programmazione di utilizzo del fondo				
Destinazioni non regolate in sede di contrattazione integrativa				
Progressioni orizzontali storiche art. 16 CCNL 21.05.2018	46.093,10	46.226,15	- 133,05	52.979,31
Indennità di comparto carico fondo art. 33 CCNL 22/01/2004 (escluso pers. t.d. e neo assunti)	12.605,14	13.035,62	- 430,48	15.809,82
Indennità pers. educ. asilo nido art. 31, comma 7, CCNL 14/09/00			-	2.602,74
Indennità pers. educ. asilo nido art. 6 CCNL 5/10/2001			-	1.392,09
Ex indennità di direzione e staff VIII q.f. art. 17, comma 3, CCNL 1/4/1999			-	-
Posizioni Organizzative e Alte Professionalità			-	-
Altro			-	-
Totale	58.698,24	59.261,77	- 563,53	72.783,96
Destinazioni regolate in sede di contrattazione integrativa				
Nuove progressioni orizzontali 8 art. 16 CCNL 21.05.2018	5.200,00	5.200,00	-	-

Indennità Condizioni di Lavoro art. 70 bis CCNL 21.05.2018	4.500,00	4.500,00	-	4.978,65
Indennità per specifiche responsabilità - art. 70 quinquies, comma 1 del CCNL 21.05.2018	22.000,00	20.000,00	2.000,00	18.491,60
Indennità per specifiche responsabilità - art. 70 quinquies, comma 2 del CCNL 21.05.2018	5.300,00	4.600,00	700,00	1.185,99
Maggiorazione per servizio prestato nel giorno di riposo settimanale art. 24, c. 1 CCNL 14/09/00	500,00	500,00	-	332,15
Indennità di turno art. 23 CCNL 21.05.2018	-	-	-	5.924,83
Indennità di reperibilità art. 24 CCNL 21.05.2018	700,00	700,00	-	610,6
Premio eccellenza art. 69 CCNL 21.05.2018	2.674,45	2.691,05	- 16,60	-
Performance Individuale art. 68 c. 2 lett b) CCNL 21.05.2018	50.814,75	51.129,62	- 314,87	39.111,82
Performance Organizzativa art. 68 c. 2 lett a) CCNL 21.05.2018	-	3.000,00	- 3.000,00	2.062,50
Piani di zona e apertura estiva asilo nido e scuola materna - art. 68 c. 2 lett a) CCNL 21.05.2018 (performance organizzativa)	-	-	-	2.680,00
Compensi incentivi art. 113 D.Lgs. 50/2016	22.977,60	8.425,13	14.552,47	-
Altro (somme non erogabili per parziale realizzazione obiettivi)	-	-	-	2.708,06
Totale	114.666,80	100.745,80	13.921,00	78.086,20
<i>Destinazioni ancora da regolare</i>				
Altro	-	-	-	-
Totale	173.365,04	160.007,57	13.357,47	150.870,16
Destinazioni fondo sottoposto a certificazione				
Non regolate dal decentrato	58.698,24	59.261,77	- 563,53	72.783,96
Regolate dal decentrato	114.666,80	100.745,80	13.921,00	78.086,20
Economie da riportare anno successivo	-	-	-	-
Ancora da regolare	-	-	-	-
Totale	173.365,04	160.007,57	13.357,47	150.870,16
Economie da riportare anno successivo	-	-	-	-
Ancora da regolare	-	-	-	-
Totale	173.365,04	160.007,57	13.357,47	150.870,16

Modulo IV

Compatibilità economico-finanziaria e modalità di copertura degli oneri del Fondo con riferimento agli strumenti annuali e pluriennali di bilancio

Sezione I - Esposizione finalizzata alla verifica che gli strumenti della contabilità economico-finanziaria dell'Amministrazione presidiano correttamente i limiti di spesa del Fondo nella fase programmatoria della gestione

Tutte le somme relative al fondo delle risorse decentrate sono imputate in un unico capitolo di spesa precisamente il cap. 10000161 "Assegni fondo art. 15 CCNL", all'interno del MACROAGGREGATO 1 (Redditi di lavoro dipendente) del bilancio di previsione 2022/2024.

Tutte le somme relative agli oneri riflessi calcolati del fondo delle risorse decentrate sono imputate in un unico capitolo di spesa precisamente il cap. 10000162 "Contributi ass. prev. su compenso art. 15 CCNL" all'interno del MACROAGGREGATO 1 (Redditi di lavoro dipendente) del bilancio di previsione 2022/2024;

L'IRAP e' imputata in un unico capitolo di spesa cap. 10000298 "IRAP su compenso art. 15 CCNL" all'interno del MACROAGGREGATO 2 (Imposte e tasse a carico dell'ente) del bilancio di previsione 2022/2024.

All'interno dei capitoli suindicati sono finanziate anche le somme del Fondo delle Posizioni Organizzative di cui all'art. 15 del CCNL 21/05/2018 di nuova costituzione dal 01/03/2020.

Le uniche eccezioni sono le risorse per gli incentivi per funzioni tecniche di cui all'art. 113 del D.Lgs. 50/2016 e le somme per incentivi ISTAT previsti in appositi stanziamenti di bilancio.

Sezione II - Esposizione finalizzata alla verifica a consuntivo che il limite di spesa del Fondo dell'anno precedente risulta rispettato

L'art. 23, comma 2, del D.Lgs. n. 75 del 25.5.2017 prevede testualmente quanto di seguito riportato: "*Nelle more di quanto previsto dal comma 1, al fine di assicurare la semplificazione amministrativa, la valorizzazione del merito, la qualità dei servizi e garantire adeguati livelli di efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, assicurando al contempo l'invarianza della spesa, a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato. Per gli enti locali che non hanno potuto destinare nell'anno 2016 risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa a causa del mancato rispetto del patto di stabilità interno del 2015, l'ammontare complessivo delle risorse di cui al primo periodo del presente comma non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2015, ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio nell'anno 2016.*";

Come evidenziato sopra il fondo del 2022 rispetta il limite del 2016 così come previsto dall'art 23, comma 2, del D.Lgs. n. 75 del 25.5.2017.

Il limite del Fondo delle risorse decentrate del personale non dirigente del Comune di Portomaggiore, ai sensi dell'art. 23, comma 2, D. Lgs. n. 75/2017, a decorrere dall'anno 2019 è rideterminato a seguito del trasferimento del personale in esubero in complessivi **€ 147.428,29**, importo che costituisce pertanto il nuovo limite.

Rilevato che non trova applicazione per il Comune di Portomaggiore per l'anno 2022 l'incremento del limite di cui all'art. 23, comma 2, del D.Lgs. n. 75 del 25.05.2017, ai sensi dell'art. 33 comma 2 del D.L. 34/2019, in quanto non è previsto un incremento di personale in servizio nell'anno 2022 rispetto a quello in servizio al 31/12/2018

Il limite di cui all'art. 23, comma 2, del D.Lgs. n. 75 del 25/05/2017, da applicarsi al Fondo delle Risorse Decentrate e delle Posizioni Organizzative, per l'anno 2022, al netto delle voci "escluse" dal calcolo per la verifica del rispetto del limite, è stato rideterminato in complessivi **€ 154.468,29** a seguito del trasferimento della quota di limite da parte del Comune di Ostellato, per il periodo di vigenza della convenzione S.P. Reg. n. 1436/2020, prot. Unione n. 4365 del 20/02/2020, prorogato per l'anno 2022 con S.P. Reg. n. 1471/2021, prot. Unione n. 22658 del 05/08/2021, per l'istituzione della posizione organizzativa per il servizio convenzionato denominato "Servizi demografici associati" tra il Comune di Portomaggiore di Ostellato.

Sul Fondo delle risorse decentrate per l'anno 2022 risultano applicate riduzioni ai sensi dell'art. 23, comma 2, del D.Lgs. n. 75 del 25.5.2017, per € 3.268,26

Sezione III - Verifica delle disponibilità finanziarie dell'Amministrazione ai fini della copertura delle diverse voci di destinazione del Fondo

Il fondo delle Risorse Decentrate di all'art. 67 del CCNL sottoscritto il 21/05/2018, per l'anno 2022 pari a **€ 173.365,04=** ed il Fondo per le Posizioni Organizzative per l'anno 2022 di **€ 10.139,00** oltre agli oneri riflessi e IRAP a carico ente (per un totale di € 247.325,43), trova copertura nel Bilancio di previsione 2022/2024 – annualità 2022 e 2023 del COMUNE DI PORTOMAGGIORE.

La spesa complessiva del Fondo delle Risorse e del Fondo delle Posizioni Organizzative per l'anno 2022, pari a **€ 247.325,43** comprensiva degli oneri riflessi e dell'IRAP, tenuto conto delle nuove regole della contabilità di cui al D.Lgs. 118/2016, viene distinta tra quanto esigibile presumibilmente entro il 31.12.2022 e quanto dopo l'anno, così come di seguito indicato:

Tipologia di spesa	Economie Fondo 2020 imputate nel 2021 tramite FPV	Importo presumibilmente esigibile nell'anno 2022	Importo non esigibile entro 2022 - riportato tramite FPV sul 2023	Importo TOTALE FONDO ANNO 2022
Fondo risorse decentrate e Fondo Posizioni Organizzative	€ 300,00	€ 108.204,04	€ 75.000,00	€ 183.504,04
Contributi assistenziali e previdenziali	€ 75,00	€ 30.226,95	€ 17.850,00	€ 48.151,95
Irap	€ 30,00	€ 9.264,44	€ 6.375,00	€ 15.669,44
Totale	€ 405,00	€ 147.695,43	€ 99.225,00	€ 247.325,43

Si specifica che la spesa di cui sopra risulta suddivisa tra i due fondi come segue:

Fondo Risorse Decentrate di all'art. 67 del CCNL 21/05/2018

Tipologia di spesa	Economie Fondo 2020 imputate nel 2021 tramite FPV	Importo presumibilmente esigibile nell'anno 2022	Importo non esigibile entro 2022 - riportato tramite FPV sul 2023	Importo TOTALE FONDO ANNO 2022
Fondo risorse decentrate	€ 300,00	€ 99.585,89	€ 73.479,15	€ 173.365,04
Contributi assistenziali e previdenziali	€ 75,00	€ 28.166,95	€ 17.480,00	€ 45.721,95
Irap	€ 30,00	€ 8.524,44	€ 6.245,00	€ 14.799,44
Totale	€ 405,00	€ 136.277,28	€ 97.204,15	€ 233.886,43

Fondo Posizione Organizzative

Tipologia di spesa	Importo presumibilmente esigibile nell'anno 2022	Importo non esigibile entro 2022 - riportato tramite FPV sul 2023	Importo TOTALE FONDO ANNO 2022
Fondo Posizioni Organizzative	€ 8.618,15	€ 1.520,85	€ 10.139,00
Contributi assistenziali e previdenziali	€ 2.060,00	€ 370,00	€ 2.430,00
Irap	€ 740,00	€ 130,00	€ 870,00
	€ 11.418,15	2.020,85	€ 13.439,00

La spesa complessiva di **€ 405,00** connessa alle economie del Fondo delle risorse decentrate dell'anno 2020 che ai sensi dell'art. 68, comma 1 del CCNL 21.05.2018 integrano il Fondo dell'anno 2022, trovano adeguata copertura sui seguenti capitoli del Bilancio di Previsione 2022-2024, gestione residui 2021, del Comune di Portomaggiore, finanziati tramite FPV dal 2020 al 2021– precisamente nei seguenti impegni:

Capitolo	Descrizione Capitolo	Piano Finanziario di V livello	Impegno	Economie Fondo 2020 imputate nel 2021 tramite FPV
10000161	Assegni fondo articolo 15 C.C.N.L.	U.1.01.01.01.004	62/2021	€ 300,00

10000162	Contributi assistenziali e previdenziali su compenso art. 15 CCNL	U.1.01.02.01.001	63/2021	€ 75,00
10000298	Irap su Compenso Art. 15 C.C.N.L.	U.1.02.01.01.001	64/2021	€ 30,00

La spesa complessiva di **€ 147.695,43** che si ritiene esigibile, presumibilmente, entro il 31.12.2022 trova adeguata copertura nel Bilancio di previsione 2022/2024 – annualità 2022– precisamente nei seguenti capitoli di PEG:

Capitolo	Descriz. Capitolo	Macro aggregato	Codice Piano Conti finanziario	Importo
10000161	Assegni fondo articolo 15 C.C.N.L.	1	U.1.01.01.01	€ 85.226,44
10000162	Contributi assistenziali e previdenziali su compenso art. 15 CCNL	1	U.1.01.02.01	€ 24.380,00
10000298	Irap su compenso art. 15 C.C.N.L.	2	U.1.02.01.01	€ 7.290,00
10002173	Corrispettivi ed incentivi per la progettazione (cap. E. 30000764)	1	U.1.01.01.01	€ 21.215,70
10002174	Contributi assistenziali e previdenziali su corrispettivi ed incentivi progettazione (cap. E. 30000764)	1	U.1.01.02.01	€ 5.337,97
10002232	Irap su corrispettivi ed incentivi progettazione	2	U.1.02.01.01	€ 1.803,32
10000516	Corrispettivi fondo incentivanti il personale (art. 113 del d.lgs. 50/2016) - appalti di servizi e forniture SAP (E. 30000766)	1	U.1.01.01.01	€ 1.384,00
10000517	Contributi assistenziali e previdenziali su fondo incentivanti il personale (art. 113 del d.lgs. 50/2016) - appalti di servizi e forniture SAP (E. 30000766)	1	U.1.01.02.01	€ 415,00
1000518	Irap su fondo incentivanti il personale (art. 113 del d.lgs. 50/2016) - appalti di servizi e forniture SAP (E. 30000766)	2	U.1.02.01.01	€ 139,00
10000811	Corrispettivi fondi incentivanti il personale (art. 113 D. Lgs. 50/2016) - Appalti di servizi e forniture - TECNICO	1	U.1.01.01.01	€ 377,90
10000812	Contributi assistenziali e previdenziali su fondi incentivanti il personale (art. 113 D. Lgs. 50/2016) - Appalti di servizi e forniture - TECNICO	1	U.1.01.02.01	€ 93,98

10000813	Irap su fondi incentivanti il personale (art. 113 D. Lgs. 50/2016) - Appalti di servizi e forniture - TECNICO	2	U.1.02.01.01	€ 32,12
----------	---	---	--------------	---------

La spesa complessiva di **€ 99.225,00** presumibilmente non esigibile entro il 31.12.2022 trova adeguata copertura nel Bilancio di previsione 2022/2024– annualità 2023 – attraverso finanziamento con FPV, precisamente nei seguenti capitoli di PEG:

Capitolo	Descriz. Capitolo	Macro aggregato	Codice Piano Conti finanziario	Importo non esigibile entro 2022 - riportato tramite FPV sul 2023
10000161	Assegni fondo articolo 15 C.C.N.L.	1	U.1.01.01.01	€ 75.000,00
10000162	Contributi assistenziali e previdenziali su compenso art. 15 CCNL	1	U.1.01.02.01	€ 17.850,00
10000298	Irap su compenso art. 15 C.C.N.L.	2	U.1.02.01.01	€ 6.375,00

Si evidenzia che la quantificazione del fondo delle Risorse decentrate potrà essere soggetta a rideterminazione a seguito dell'incremento delle risorse variabili, non soggette al limite di cui all'art. 23, comma 2 del D.Lgs. n.75/2017, ai sensi dell'art. 67 comma 3 lett. c), previste da specifiche disposizioni di legge che prevedono specifici trattamenti economici in favore del personale, da utilizzarsi secondo quanto previsto dalle medesime disposizioni di legge.

Si evidenzia altresì che gli importi di cui sopra non contemplano i seguenti incentivi di cui all'art. 67, comma 3, lett. c) del CCNL 21/05/2018 esclusi dal limite di cui all'art. 23, comma 2, del D.Lgs. 75/2017:

- incentivi ISTAT per i componenti dell'ufficio di censimento di cui all'art. 70 del CCNL 21/05/2018 che rientrano nelle risorse trasferite dall'ISTAT e che sono opportunamente previsti in spesa in apposito stanziamento di bilancio.

CONCLUSIONI

Alla luce di quanto sopra esposto ed effettuate le verifiche contabili/amministrative e giuridiche necessarie, si attesta che la costituzione del fondo anno 2022 comporta costi compatibili con i vincoli di bilancio e con i vincoli contenuti nelle leggi in materia, D.L. 78/2010, convertito in L. 122/2010 s.m.i. e dal D.Lgs. 75/2017.

Per la certificazione di cui agli artt. 40 e 40 bis del D. Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii. a conclusione del processo di controllo di competenza, volto a verificare che gli oneri derivanti dalla costituzione del Fondo delle risorse Decentrate e del fondo delle Posizioni Organizzative per l'anno 2022 e dall'applicazione della CCI per l'anno 2022 siano coerenti con i vincoli posti dal contratto nazionale, dalle leggi in materia e dal bilancio, si trasmette:

1. Linee di indirizzo alla contrattazione decentrata per l'anno 2022 approvate con delibera di G.C. n. 65 del 28/06/2022;
2. Determina del Dirigente del Settore Risorse Umane ed Affari Generali n. 327 del 13.07.2022
3. Ipotesi di CCI anno 2022 del Comune di Portomaggiore per il personale non dirigente sottoscritta il 14/07/2022;
4. La presente Relazione illustrativa e tecnico – finanziaria, redatta in base agli schemi approvati con Circolare RGS n. 25 del 19.7.2012 aggiornata con gli schemi pubblicati al link [http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/e-GOVERNME1/Schemi-RTF/note_applicative/.](http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/e-GOVERNME1/Schemi-RTF/note_applicative/), opportunamente modificati coerentemente con il nuovo CCNL 21/05/2018 ed i vincoli normativi.

Il Dirigente del Servizio Risorse Umane
dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie
Dr.ssa Elena Bertarelli
F.to digitalmente

Il Dirigente del Settore Finanze
del Comune di Portomaggiore
Dr.ssa Pirani Francesca
F.to digitale

Documento firmato digitalmente ai sensi del D.P.R. n.445/2000 e dell'art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e norme collegate. Tale documento informatico è memorizzato digitalmente su banca dati dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie (FE).

Comune di Portomaggiore
Provincia di Ferrara

Verbale n. 23/2022

Oggetto: Parere sulla costituzione del Fondo delle Risorse Decentrate per l'anno 2022 e sull'ipotesi di Contratto Collettivo Integrativo (personale non dirigente) per l'anno 2022 del Comune di Portomaggiore.

Il Revisore Unico **Dr. Gelmetti Giovanni**, nominato con delibera del **C.C. n. 27 del 13/09/2021** revisore del Comune di Portomaggiore per il periodo 01/10/2021 - 30/09/2024,

Premesso che con prot. n. 23311 del 26.07.2022 è stata trasmessa al Revisore dei Conti la seguente documentazione al fine della certificazione del Fondo delle Risorse Decentrate per l'anno 2022 e dell'ipotesi di accordo del "Contratto Collettivo integrativo (CCI) per l'anno 2022 sottoscritto il 14/07/2022 del personale non dirigente del Comune di Portomaggiore":

- La Relazione Illustrativa e Relazione Tecnico-Finanziaria al Contratto Collettivo Integrativo anno 2022 per il personale non dirigente del Comune di Portomaggiore (Articolo 40, comma 3-sexies, Decreto Legislativo n. 165 del 2001 Circolare MEF -IGOP n. 25 del 19/07/2012)
- Linee di indirizzo alla contrattazione decentrata per l'anno 2022 approvate con delibera di G.C. n. 65 del 28/06/2022;
- Determina del Dirigente del Settore Risorse Umane ed Affari Generali n. 327 del 13.07.2022 concernente la costituzione definitiva parte stabile e parte variabile del Fondo delle risorse decentrate art. 67 del CCNL 21.05.2018 relativo all'anno 2022;
- Ipotesi di CCI anno 2022 del Comune di Portomaggiore per il personale non dirigente sottoscritta il 14/07/2022;

Visti:

- l'art. 8, comma 6 del C.C.N.L. 21.05.2018, recante "il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e la relativa certificazione degli oneri sono effettuati dall'organo di controllo competente ai sensi dell'art. 40-bis, comma 1 del D.Lgs.n.165/2001. A tal fine, l'Ipotesi di contratto collettivo integrativo definita dalle parti, corredata dalla relazione illustrativa e da quella tecnica, è inviata a tale organo entro dieci giorni dalla sottoscrizione. In caso di rilievi da parte del predetto organo, la trattativa deve essere ripresa entro cinque giorni. Trascorsi quindici giorni senza rilievi, l'organo di governo competente dell'ente può autorizzare il presidente della delegazione trattante di parte pubblica alla sottoscrizione del contratto.";
- l'art.40, comma 3 quinquies del D.Lgs. 30/3/2001, n.165 (testo unico pubblico impiego) testualmente dispone che "...Le pubbliche amministrazioni non possono sottoscrivere in sede decentrata contratti collettivi integrativi in contrasto con i vincoli e con i limiti risultanti dai contratti collettivi nazionali o che disciplinano materie non espressamente delegate a tale livello negoziale, ovvero che comportano oneri non previsti negli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione. Nei casi di violazione dei vincoli e dei limiti di competenza imposti dalla contrattazione nazionale o dalle norme di legge, le clausole sono nulle, non possono essere applicate....";
- l'art.40, comma 3 sexies dello stesso decreto prevede che "a corredo di ogni contratto integrativo le pubbliche amministrazioni redigono una relazione tecnico-finanziaria ed una relazione illustrativa, utilizzando gli schemi appositamente predisposti e resi disponibili tramite i rispettivi siti istituzionali dal MEF di intesa con il Dipartimento della Funzione Pubblica. Tali relazioni vengono certificate dagli organi di controllo di cui all'art.40bis, comma 1";

- l'art. 40 bis del D. Lgs. 30.03.2001 n. 165, così come sostituito dall'art. 55 del D. Lgs. n. 150/2009, che dispone che il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori è effettuato dal collegio dei revisori dei conti, dal collegio sindacale, dagli uffici centrali di bilancio o dagli analoghi organi previsti dai rispettivi ordinamenti. Qualora dai contratti integrativi derivino costi non compatibili con i rispettivi vincoli di bilancio si applicano le disposizioni di cui all'articolo 40, comma 3-quinquies, sesto periodo;

Rilevato che detto controllo va effettuato prima dell'autorizzazione da parte della Giunta Comunale alla firma definitiva dell'accordo stesso;

Preso atto:

- che per effetto delle modifiche introdotte con il comma 456, dell'art.1, della Legge 147/2013 (*Legge di stabilità 2014*) all'art.9, comma 2-bis, del D.L. 78/2010, in ordine alla determinazione dei fondi destinati alla contrattazione integrativa è stata prorogata fino al 31 dicembre 2014, l'operatività del primo periodo dell'articolo 9, comma 2bis, del citato decreto, e sono stati resi strutturali, a decorrere dall'anno 2015 i conseguenti risparmi di spesa, che altrimenti sarebbero stati circoscritti (una tantum) al periodo 2011-2014;
- che nella legge di stabilità (articolo 1, comma 236, legge 28 dicembre 2015, n. 208) era stata introdotta una nuova disposizione finalizzata a contenere i costi del salario accessorio dei dipendenti pubblici: *"nelle more dell'adozione dei decreti legislativi attuativi degli articoli 11 e 17 della legge 7 agosto 2015, n. 124, [...] , a decorrere dal 1° gennaio 2016 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, [...] , non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2015 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio, tenendo conto del personale assumibile ai sensi della normativa vigente"*;
- che l'art. 23, comma 2, del D.Lgs. n. 75 del 25.5.2017 prevede testualmente quanto di seguito riportato:
"Nelle more di quanto previsto dal comma 1, al fine di assicurare la semplificazione amministrativa, la valorizzazione del merito, la qualità dei servizi e garantire adeguati livelli di efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, assicurando al contempo l'invarianza della spesa, a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato. Per gli enti locali che non hanno potuto destinare nell'anno 2016 risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa a causa del mancato rispetto del patto di stabilità interno del 2015, l'ammontare complessivo delle risorse di cui al primo periodo del presente comma non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2015, ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio nell'anno 2016";
- che in data 21.05.2018 è stato sottoscritto definitivamente il CCNL comparto Funzioni Locali per il triennio 2016/2018, in cui all'art. 67 si disciplina la costituzione del Fondo delle risorse Decentrate;

Visti:

- l'art. 33, D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 giugno 2019, n. 58 (c.d. Decreto "Crescita"), al comma secondo ultimo paragrafo recita testualmente che "Il limite al trattamento accessorio del personale di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro-capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare

gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018";

- il D.M. 17 marzo 2020, emanato in attuazione dell'art. 33, D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 giugno 2019, n. 58 (c.d. Decreto "Crescita"), in cui nelle premesse si specifica che in merito al limite del trattamento economico accessorio di cui all'art. 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, è fatto salvo il limite iniziale qualora il personale in servizio sia inferiore al numero rilevato al 31 dicembre 2018;

Preso Atto che non sussistono per il Comune di Portomaggiore i presupposti per l'adeguamento in aumento del limite di cui all'art. 23, comma 2, del D.Lgs. n. 75 del 25.5.2017, ai sensi dell'art. 33, D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 giugno 2019, n. 58, non essendo previsto un incremento del numero dei dipendenti per l'anno 2022 rispetto ai dipendenti in servizio al 31/12/2018;

Vista la circolare del Ministero dell'economia e delle finanze n. 25 del 19.07.2012;

Visto l'art. 239 del D.Lgs. n. 267/00;

Dato atto che:

- in data 19.09.2017 con deliberazione n. 34 del Consiglio comunale è stato approvato il ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale ai sensi dell'art. 243-bis, c. 1, D.Lgs. 267/2000;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 53 dell'11.12.2017, dichiarata immediatamente eseguibile, si è approvato, ai sensi dell'art. 243-bis comma 5 del D.Lgs. 267/2000, il piano di riequilibrio finanziario pluriennale, redatto in base alle linee guida della Corte dei conti, nelle risultanze di cui all'allegato 1 alla predetta deliberazione, facente parte integrante e sostanziale della stessa, avente per oggetto le misure da adottare ai sensi e per gli effetti dell'art. 243-bis, comma 8 e 9 del TUEL, in ordine al prefissato graduale riequilibrio-finanziario per tutto il periodo 2017-2026, che contiene indicazioni vincolanti per la formazione delle previsioni degli esercizi 2018-2020;
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 1 del 10.1.2018, immediatamente eseguibile, si approvava di richiedere, ai sensi dell'art. 1 co. 849 della LEGGE 27 dicembre 2017, n. 205, alla Corte dei conti - Sezione Regionale di Controllo per la Regione Emilia-Romagna e al Ministero dell'Interno - Dipartimento per gli affari interni e territoriali - Direzione centrale per la finanza locale la possibilità di rimodulare, entro il 31 luglio 2018, il piano di riequilibrio finanziario pluriennale, tenendo conto delle disposizioni previste dall'art. 1 co. 848 della LEGGE 27 dicembre 2017, n. 205;
- con deliberazione della Giunta Comunale n. 18 del 16.02.2018, l'ente ha accertato ai sensi dell'art. 1 co. 848 della LEGGE 27 dicembre 2017, n. 205, un maggior disavanzo da riaccertamento straordinario dei residui, rientrante nel disavanzo già rilevato in sede di rendiconto 2016, di complessivi € 3.238.890,53 da ripianare a decorrere dal 01 gennaio 2018 in quote costanti entro l'esercizio 2044;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 del 22.02.2018, è stato approvato il ripiano del maggior disavanzo straordinario di amministrazione, indicando l'importo del recupero annuale (pari ad euro 119.958,91) da spalmare nei singoli esercizi fino al 2044, ed è stato approvato, ai sensi dell'art. 1 co. 849 della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, il Piano di riequilibrio finanziario pluriennale - rimodulato, redatto in base alle linee guida della Corte dei conti, avente per oggetto le misure da adottare ai sensi e per gli effetti dell'art. 243-bis, comma 8 e 9 del TUEL, in ordine al prefissato graduale riequilibrio-finanziario per tutto il periodo 2017-2023;

Ricordato che:

- che l'Ente aveva aderito alla "Procedura di riequilibrio finanziario pluriennale", ai sensi dell'art. 243bis del D.Lgs n.267/2000;

- che ai sensi delle disposizioni di cui all'art. 243-quater, comma 6 del d.lgs. 267/2000, L'Organo di revisione economico finanziaria, in data 08.01.2020, prot.n. 331, ha trasmesso all'Ente la "Relazione Organo di Revisione Economico-Finanziaria sullo stato di attuazione del Piano di riequilibrio finanziario pluriennale e sul raggiungimento degli obiettivi intermedi", poi trasmessa dall'Ente a Ministero dell'Interno e Corte dei Conti, in cui si sono riportati i risultati conseguiti dall'Ente negli esercizi 2017 e 2018 e anche alcuni importanti risultati della gestione 2019 desunti dalla situazione di pre-consuntivo;
- che a fronte della suddetta Relazione, la Corte dei Conti - Sez. Regionale di Controllo per l'Emilia Romagna con deliberazione n. 10/2020 trasmessa allo scrivente a mezzo applicativo ConTE e acquisita al protocollo dell'Ente in data 07.02.2020, prot.n. 1795, "ad esito del controllo eseguito ai sensi dell'art. 243 quater, comma 6, TUEL, ritiene realizzato il riequilibrio finanziario oggetto del piano pluriennale e, di conseguenza, reputa conclusa la relativa procedura."

Dato atto che il Comune di Portomaggiore risulta rispettare il principio di contenimento della spesa per il personale ai sensi dell'art. 1, comma 557e comma 557 quater della Legge n. 296 del 27.12.2006, in termini di consuntivo ed in via previsionale, come risulta da diverse analisi effettuate dal Servizio Risorse Umane dell'Unione, nonché le disposizioni di cui all'art. 33, D.L. 30 aprile 2019, n. 34, per ultima prot. Unione n. 22066 del 15/07/2022 trasmessa al Revisore dei Conti;

Analizzata attentamente la documentazione trasmessa;

Preso atto:

- che le risorse destinate alla produttività/premialità ed allo sviluppo professionale del personale di cui all' art. 67, del CCNL 21.05.2018, individuate come "Risorse Decentrate", sono suddivise in due tipologie:
 - Risorse Stabili aventi carattere di stabilità, certezza e continuità;
 - Risorse Variabili aventi carattere di eventualità e di variabilità.
- che con deliberazione di G.C. del Comune di Portomaggiore n. 14 del 21.02.2020, dichiarata immediatamente eseguibile, è stata approvata l'istituzione della posizione organizzativa nell'ambito della struttura organizzativa del Settore Servizi alle Persone del Comune di Portomaggiore, per il coordinamento del servizio convenzionato denominato "Servizi demografici associati" costituito in forza della Convenzione S.P. 1436/2020, prot. Unione n. 2619 del 20/02/2020 tra i comuni di Portomaggiore e Ostellato, con decorrenza dal 01.03.2020;
- che con la deliberazione suindicata si è stabilito di quantificare in complessivi € 10.139,00 annuali il Fondo per la retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative per il Comune di Portomaggiore di cui all'art. 15 del CCNL 21/05/2018, comprensivo delle somme trasferite a tale titolo dal Comune di Ostellato per il servizio associato dei Servizi Demografici per € 7.040,00= e dalla somma di € 3.099,00 quale quota di salario accessorio finanziata dal Fondo risorse decentrate di cui all'art. 67 del CCNL 21/05/2018 in godimento al personale dipendente, in complessivi €. 10.139,00;
- che la Convenzione S.P. Reg. n. 1436/2020 tra i Comuni di Portomaggiore e Ostellato, con scadenza 31/12/2021, è stata prorogata alle medesime condizioni dal 01/01/2022 al 31/12/2022 con S.P. Reg. n. 1471/2021, prot. Unione n. 22658 del 05/08/2021;
- che il Fondo per la retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative per il Comune di Portomaggiore per l'anno 2022, è quantificato in complessivi € 10.139,00, di cui €. 3.099,00 a carico del Comune di Portomaggiore;
- che la quota di € 3.099,00 a carico del Comune di Portomaggiore costituisce una decurtazione dal Fondo delle risorse decentrate ex art. 67 del CCNL 21/05/2018 per il parziale finanziamento delle fondo delle posizioni organizzative di cui all'art. 15 del CCNL 21/05/2018;
- che il limite valevole a decorrere dal 01/01/2017, di cui all'art. 23, comma 2, del D.Lgs. n. 75 del 25/05/2017, è dato dal Fondo delle risorse decentrate del Comune di Portomaggiore per l'anno 2016, al netto delle voci "escluse" dal calcolo (es. economie anno precedente, risparmi straordinari anno precedente, ecc.), quantificato, con determinazione n. 379 del 11/10/2017, in complessivi **€ 150.870,16**;

- che il limite del Fondo delle risorse decentrate del personale non dirigente del Comune di Portomaggiore, ai sensi dell'art. 23, comma 2, D. Lgs. n. 75/2017, a decorrere dall'anno 2019 è rideterminato a seguito del trasferimento del personale in esubero in complessivi **€ 147.428,29**;
- che il limite di cui all'art. 23, comma 2, del D.Lgs. n. 75 del 25/05/2017, da applicarsi al Fondo delle Risorse Decentrate e delle Posizioni Organizzative per l'anno 2022, al netto delle voci "escluse" dal calcolo per la verifica del rispetto del limite, è rideterminato in complessivi **€ 154.468,29** a seguito del trasferimento della quota di limite e risorse da parte del Comune di Ostellato, per il periodo di vigenza della convenzione S.P. Reg. n. 1436/2020, prot. Unione n. 4365 del 20/02/2020, per l'istituzione della posizione organizzativa per il servizio convenzionato denominato "Servizi demografici associati" tra il Comune di Portomaggiore di Ostellato;

Richiamato il proprio parere n. 07/2022 con cui è stata certificata positivamente la quantificazione delle economie delle risorse del Fondo delle risorse decentrate per l'anno 2020, in complessivi € 300,00=, le quali ai sensi dell'art. 68, comma 1, ultimo periodo, del CCNL del 21.5.2018, costituiscono economie che vanno ad incrementare le risorse variabili per l'anno 2022;

Richiamato il proprio parere di cui al verbale n. 8/2022 del 16/03/2022 con cui è stata certificata positivamente la Costituzione del Fondo delle Risorse Decentrate e del Fondo delle Posizioni Organizzative per l'anno 2022 del Comune di Portomaggiore, come da relazione a firma del Dirigente del Settore Risorse Umane dell'Unione e del Dirigente del Settore Finanze del Comune di cui alla nota prot. Unione n. 7279 del 10/03/2022;

Dato atto che in seguito al predetto parere, con determinazione del dirigente del settore Risorse Umane dell'Unione n. 146 del 22.03.2022 è stata formalizzata la quantificazione del fondo delle risorse decentrate per l'anno 2022 del Comune di Portomaggiore, in complessivi €. 156.771,44 =, al lordo delle componenti escluse dal limite, in applicazione delle disposizioni dei contratti collettivi nazionali vigenti nel Comparto Funzioni Locali;

Dato Atto che in seguito a rideterminazione del Fondo per gli incentivi per funzioni tecniche previsti dall'art. 113 del D.lgs. n. 50/2016 per l'anno 2022 con conseguente variazione di bilancio (componente variabile del fondo) è stata adottata la Determina a firma del Dirigente del Settore Risorse Umane dell'Unione n. 327 del 13.07.2022 concernente la costituzione definitiva parte stabile e parte variabile del Fondo delle risorse decentrate art. 67 del CCNL 21.05.2018 relativo all'anno 2022;

Rilevato che il fondo delle risorse decentrate per l'anno 2022 del Comune di Portomaggiore, oggetto della presente certificazione, tenuto conto delle indicazioni della Giunta in merito al finanziamento delle risorse variabili fornite con deliberazione di G.C. n. 65 del 28.06.2022, del limite di cui all'art. 23 c. 2 del D.Lgs. 75/2017, nonché di quanto contemplato dall'art. 67 comma 7 del CCNL 21.05.2018, è quantificato in complessivi **€ 173.365,04**, come da determinazione n. 327 del 13.07.2022 Dirigente del Settore Risorse Umane ed Affari Generale dell'Unione competente in materia;

Riscontrato che il Fondo delle risorse decentrate per l'anno 2022 del Comune di Portomaggiore di complessivi **€ 173.365,04 =**, risulta così suddiviso

- Quota stabile pari a **€ 150.087,44=**
- Quota variabile pari a **€ 23.277,60 =.**

Rilevato che nella quantificazione della parte variabile di cui sopra è stato contemplato:

- l'incremento di cui all'art. 67 comma 3 lett. d) del CCNL 21/05/2018 per €. 521,35 importi una tantum corrispondenti alla frazione di RIA di cui al comma 2, lett. b), dell'art. 67 del CCNL 21/05/2018, calcolati in misura pari alle mensilità residue dopo la cessazione, computandosi a tal fine, oltre ai ratei di tredicesima mensilità, le frazioni di mese superiori

a quindici giorni; l'importo confluisce nel Fondo dell'anno successivo alla cessazione dal servizio;

- il finanziamento di cui all'art. 67, comma 3, lett. c) del CCNL 21/05/2018 per € 22.977,60 = derivanti dall'applicazione dell'art. 113 del D.Lgs. 50/2016;
- le economie di cui all'art. 68 c.1 CCNL 21/05/2018 economie anni precedenti € 300,00 (riferito al 2020), come da certificazione dal revisore dei conti;
- che a tali componenti è applicata la decurtazione complessiva di **€ 521,35** per rispetto dei limiti di cui all'art.23, comma 2 del D.Lgs. 75/2017;

Preso atto altresì del rispetto del limite di cui all'art.23, comma 2 del D.Lgs. 75/2017, delle somme inerenti il Fondo delle risorse decentrate del personale non dirigente e delle somme dello stanziamento per la retribuzione di posizione e di risultato delle Posizioni organizzative come risulta dalla relazione illustrativa e tecnico finanziaria al CCI 2022;

Vista la normativa vigente in materia di personale degli EE. LL.;

Verificato:

- che la relazione illustrativa e tecnico finanziaria è stata predisposta in ossequio alle istruzioni emanate con Circolare n. 25, del 19 luglio 2012, del Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, opportunamente adeguata ai contenuti del nuovo CCNL sottoscritto il 21/05/2018 ;
- che il fondo per l'anno 2022 è stato costituito in conformità alla normativa vigente e risulta integralmente coperto dalle disponibilità di bilancio;
- che l'ipotesi di Contratto Collettivo Integrativo per l'anno per il personale non dirigente del Comune di Portomaggiore sottoscritto il 14/07/2022 è stato predisposto in conformità delle vigenti disposizioni di legge, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori;
- la compatibilità dei costi dell'ipotesi sottoscritta il 14/07/2022 di CCI anno 2022 per il personale non dirigente del Comune di Portomaggiore ed i vincoli derivanti dall'applicazione delle norme di legge, in quanto vi è capienza negli appositi stanziamenti di bilancio per far fronte agli oneri derivanti dall'accordo

CERTIFICA POSITIVAMENTE

- la compatibilità finanziaria sulla costituzione del fondo per la contrattazione integrativa per il personale non dirigente del Comune di Portomaggiore relativamente all'anno 2022 in quanto risultano rispettati i vincoli normativi e di bilancio;
- il rispetto del limite di cui all'art.23, comma 2 del D.Lgs. 75/2017, delle somme inerenti il Fondo delle risorse decentrate del personale non dirigente e delle somme dello stanziamento per la retribuzione di posizione e di risultato delle Posizioni organizzative;
- la compatibilità dell'ipotesi sottoscritta il 14/07/2022 per il personale non dirigente del Comune di Portomaggiore, con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge.

30/07/2022

Il Revisore Unico
Dr. Gelmetti Giovanni
(firmato in digitalmente)